

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Novità fiscali estate-autunno 2022 3^a parte

a cura di Francesco Zuech
Responsabile Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza
e coordinamento fiscale Confimi industria

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Webinar 16/11/2022

Materiale riservato ai partecipanti – riproduzione vietata

1

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

Operazioni attive verso l'estero (TD01 TD24)

- Le novità da luglio 2022
- Differenza fra fattura elettronica ed esterometro
- Operazioni coinvolte ed operazioni escluse
- Le nuove tempistiche caso per caso
- Impatto sulla conservazione, impatto sul bollo
- Tempistica fatturazione
- Trasmissioni FE tardive, sanzioni e accorgimenti

Gli acquisti da non residenti e il r.c. elettronico (TD17, TD18 e TD19)

- Differenza fra autofattura ed integrazione
- Tempistiche annotazione e tempistiche esterometro
- Mancata ricezione fattura fornitore UE e l'uso del TD20
- Esemplicazioni varie
- Patologie/criticità

Altri casi esterometro

- Gli acquisti non territoriali (novità soglia € 5000)
- Casistiche varie
- Codificazioni anagrafiche

Focus novità San Marino

Altri casi

- Note variazione
- Altre autofatture (TD20, TD21)
- Operazioni con i depositi Iva
- Fatturazione e-commerce
- Dichiarazioni intento e FE
- Fatture in valuta
- Novità specifiche tecniche dal 1/10/2022

Focus approfondimenti

- Verso le precompilate Iva (Dai e LiPe)

2

FATTURAZIONE ATTIVA VERSO L'ESTERO ED ESTEROMETRO

3

Fatture attive verso l'estero

IL PUNTO DAL 1/7/2022

- ➔ La fattura elettronica **non** è **obbligatoria verso i non residenti/stabiliti**, salvo dal 1/7/2022 per le cessioni di beni verso operatori di San Marino.
- ➔ L'obbligo della FE è infatti in vigore, fin dal 2019, per le operazioni fra residenti (obbligo allargato dal 1/7/2022 anche per i forfettari con volume dei ricavi/compensi dell'anno precedente superiore a € 25.000).
- ➔ Dove non viene emessa fattura elettronica scatta, tuttavia, l'obbligo dell'esterometro (comma 3-bis dell'articolo 1 del d.Lgs 127/2015) che **dal 1° luglio 2022 va gestito con le medesime scadenze** (immediate o differite a seconda del caso) e classi documentali (TD01 e TD24) previste per la fatturazione attiva e **modalità** informatiche



FE o FA+XML stesse scadenze

4

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Fatture attive verso l'estero

SANZIONI

Adempimento omesso/tardivo	Esterometro <small>Art. 11 co.2-quater d.Lgs 471/97</small>	Adempimento Iva <small>Art. 6 co.1 ss d.Lgs 471/97</small>
Sanzione	€ 2 ad operazione (max € 400 mese dal 1/7/2022; prima max € 1000 a trimestre)	<ul style="list-style-type: none"> Dal 90% al 180% dell'imposta con un minimo di € 500 Dal 5% al 10% del corrispettivo Da € 250 ad € 2.000

Fattura elettronica tardiva → SI → Attenzione che per emissione e registrazione tardiva/omessa vale stessa sanzione

Fattura cartacea tempestiva a xml tardivo → NO →

5

Fatture attive verso l'estero

SCADENZE FATTURAZIONE ATTIVA/ESTEROMETRO - SINTESI

Cessioni intra	Per le cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell'articolo 41 (N3.2) vale la fatturazione differita (TD24) giacché per l'emissione c'è tempo fino al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 222 Direttiva 2006/112/CE; art. 46, comma 2, del DL 331/93; circ. AdE 12/E/2013 § 7.3.1); rimane fermo che l'imputazione va effettuata al mese di effettuazione (campo data 2.1.1.3 XML) e che, per dette operazioni, anche in presenza di incasso anticipato la fatturazione non è un obbligo, ma una facoltà, fino a quando non c'è anche l'inizio della spedizione/trasporto (art. 220, § 1, p.4, Direttiva 2006/112/CE; art. 39 comma 2 D.L. 331/93; circ. AdE 12/E/2013 § 7.2).
Servizi 7-ter internazionali	Anche per le prestazioni generali di cui all'articolo 7-ter comma 1/a (N2.1) rese a controparti operatori non stabiliti (B2B) vale la tempistica della fatturazione differita (TD24), rispetto al momento di ultimazione/maturazione del servizio o, se antecedente, pagamento (art. 21 comma 4 lettera c) e d) e articolo 6, comma 6, dPR 633/72).
Esportazioni (non obbligo esterometro)	Per le esportazioni non imponibili articolo 8 (N3.1) l'emissione della fattura è obbligatoria, anche in caso di incasso anticipato, ma vige l'esonero dal flusso esterometro grazie alla bolletta DAU EXP la cui predisposizione, nei fatti, rende necessaria la preventiva emissione della fattura; esonero analogo per le cessioni articolo 38-quater verso viaggiatori extra UE nel qual caso si impone l'uso della fatturazione Otello 2.0.
Altre operazioni	Per le altre operazioni (cessioni o servizi) ci si può rifare alla tempistica differita (TD24) solo laddove si disponga dell'ideale documentazione prevista dalla lettera a) dell'articolo 21, comma 4, secondo periodo, mentre in tutti in tutti gli altri casi residuali vale la fatturazione immediata (TD01) entro i 12 giorni dall'effettuazione (art. 21 co.4 primo periodo).

6

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Fatture attive verso l'estero

FATTURA ELETTRONICA VS ESTEROMETRO e CONSERVAZIONE

	XML	PDF
Fattura Italia	Fattura elettronica	Documento di cortesia
Fattura estero	Rigo di esterometro* Codice destinatario XXXXXXX	Fattura (essenzialmente) analogica

* «se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario (effettivo) comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, (...) la fattura va conservata in modalità elettronica (...)».

C.AdE 26/E § 3.1

Art. 39 co.3 secondo periodo dPR 633

Servizio Conservazione AdE (ove attivato)

Si osserva, in ogni caso: (i) che anche le fatture analogiche possono essere conservate in modo sostitutivo; (ii) gli obblighi di conservazione elettronica «*si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso SdI*» (art. 1 co.6-bis dLgs 127/2015; C.AdE 14/E/2019 § 8); (iii) era stato detto (Faq 77/2019) che verso i non residenti può essere emessa FE con le 7X

Art. 39 co.3 terzo periodo dPR 633

7

Fatture attive verso l'estero

FATTURA ELETTRONICA VS ESTEROMETRO e CONSERVAZIONE

Qualche esempio

Esemplare analogico consegnato al cliente	File XML inviato al SDI	Note
Emesso in lingua, valuta o con informazioni aggiuntive diverse da quelle del file XML	Non può essere FE	Obbligo conservazione analogica fattura mandata al cliente (salvo diverso processo conservazione sostitutiva a norma)
Emesso con stesse informazioni (identiche) a quelle del file XML	Se inviato tempestivamente si ritiene rappresenti comunque una FE	Conservazione sostitutiva a norma facoltativa; obbligo conservazione copia analogica
	Se inviato tardivamente rispetto al documento analogico emesso/consegnato al cliente rappresenta solo flusso esterometro (sanzionabile con 2 euro)	La mancata conservazione del documento analogico potrebbe dare origine anche alle sanzioni dell'articolo 6 per omessa/tardiva fatturazione

8

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Fatture attive verso l'estero

FATTURA ANALOGICA + ESTEROMETRO «PURO»

Circolare AdE n. 26/E del 13/7/2022 § 2.1

descrizione easy esterometro

Qualora, per generare il file XML da trasmettere a Sdi per l'esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il **campo 2.2.1.4**

<Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa – riportando la parola **“BENI”** ovvero la parola **“SERVIZI”** o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole **“BENI E SERVIZI”**, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1).

9

Operazioni attive verso l'estero

ESTEROMETRO E OPERAZIONI VERSO PRIVATI

Nella Circolare AdE 26/2022 § 1.1 l'Agenzia precisa che vi è l'obbligo di comunicare l'operazione in esterometro anche nel caso in cui il cliente non sia soggetto passivo (privato).

«si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori [in quest'ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento]».

Art. 1
co.3-bis
D.Lgs
127/2015

«a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle **fatture o dei documenti** che ne certificano i corrispettivi».

10

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Operazioni attive verso l'estero

ESTEROMETRO E OPERAZIONI «CERTIFICATE» E NON

Operazione	Obbligo di comunicazione
Con emissione di fattura (obbligatoria o su facoltà)	Da comunicare
Con emissione di documento commerciale	Da comunicare 
Con emissione di scontrino fiscale/ricevuta fiscale (casi residuali)	Da comunicare
Con emissione di documento di viaggio	Da comunicare
Senza certificazione per esonero (D.P.R. 696/96 e D.M. 10/5/2019), commercio elettronico, ecc...) verso privati	Da non comunicare (?)
Senza certificazione per esonero (D.P.R. 696/96 e D.M. 10/5/2019) verso soggetti passivi	Da non comunicare (?)
Senza certificazione per esonero art. 21 D.P.R. 633/72 (operazioni fatturate con partite IVA comunitarie, operazioni finanziarie verso soggetti passivi comunitari, ecc...)	Da non comunicare (?) 

Per le fatture estero su estero veicolate da altre posizioni (i.e. stabile o RF in DE che vende a FR) il dubbio sembra indirettamente risolto dal nuovo «codice errore 00476» (attivo dal 1/10/2022 con specifiche 1.7.1) che scarta XML con «IdPaese» cedente e cessionario contemporaneamente diverso da «IT»

11

Bollo fatture - FE

NOVITÀ PROCEDURALI E SCADENZE DAL 2020 2021

Art. 12-novies DL 34/2019 + art. 17 D.L. 124/2019 + art. 143 D.L. 34/2020

Per le fatture inviate ~~dal 01/01/2020~~ **01/01/2021** (decorrenza posticipata dal D.L. 34/2020) l'AdE integra in automatico (fase ricezione Sdl) - salvo intervento utente - le fatture elettroniche che non riporteranno (ove dovuto) il bollo.

D.M. 4/12/2020

Messa a disposizione calcolo AdE

1. Entro 15 mese successivo al trimestre messa a disposizione dati integrati
2. Possibilità contribuente variazione entro fine mese (10 sett. per II° trim)
3. Calcolo definitivo entro giorno 15 secondo mese successivo (20 sett. per II° trim)

scadenze versamento

4. 1°, 3° e 4° trimestre → entro fine 2° mese successivo al trimestre
- 2° trimestre → entro fine 3° mese successivo al trimestre (praticamente fine settembre)

Prov. AdE 34958 del 4/2/2021

- **Elenco A** (non modificabile) → FE con «SI» bollo
- **Elenco B** (modificabile) → FE senza «SI» bollo ma natura N2.1, N2.2, N3.5, N.3.6, N4 (esclusi regimi RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11) e sommatoria importi <PrezzoTotale> 2.2.1.11 (o 2.2.2 FES) > € 77,47

N.B. Possibilità (dal 9/4/2020) di cumulare primi due trimestri con terzo, se somma inferiore a € 250; soglia elevata a € 5.000 fatture emesse dal 2023 (art. 3 DL. 73/2022)

12

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022


Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Bollo fatture FE

NOVITA' PROVV. ADE 29/12/2021 (SPECIFICHE 1.1 BOLLO)

FORMAZIONE ELENCO A

Le nuove specifiche tecniche 1.1 del 29/12/2021 precisano che nell'elenco A messo a disposizione sul portale F&C entrano anche i «documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri nei quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con "SI")».



Pare quindi che – anche nel caso di fatturazione analogica seguita dal relativo esterometro, il contribuente possa “traslare” l'applicazione del bollo dalla modalità analogica a quella del DM 17/6/2014. **In tal senso pare deporre anche C.AdE 26/E/2022 § 3.5.**

FORMAZIONE ELENCO B

Non sono invece selezionati i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore «XXXXXXX».

13

Iva e imposta di bollo fatture

CASISTICHE SOGGETTE A IMPOSTA DI BOLLO

Operazioni non soggette ad Iva se > € 77,47 → imposta di bollo fattura

OPERAZIONE		IMPOSTA DI BOLLO	
Tipo	Norma (Natura)	Importo	Riferimenti
Operazioni fuori campo	Artt. da 7-bis a 7-septies (N2.1)	€ 2	Interpello DRE Piemonte 2013/57430 del 30/10/2013
Altre operazioni FCI	Artt. 2 e 3 (N2.2) Art. 6-quater (N2.2)	€ 2	C.M. 7/E/08 C.M. 17/E/12 Resp. AdE 167/2020
Minimi o regime fiscale di vantaggio	L. 244/07 e D.L.98/11 (N2.2)	€ 2	C.M. 7/E/08 C.M. 17/E/12
Forfetari	L. 190/2014 (N2.2)	€ 2	-
Operazioni con dichiarazione d'intento	Art. 8, c. 1, lett. C (N3.5)	€ 2	R.M. 415755/73 R.M. 411861/78
Esenti	Art. 10 (N4)	€ 2	Art. 13, Tariffa I, D.P.R. 642/72
Operazioni escluse	Art. 15 (N1)	€ 2 (*)	(*) Eccetto tributi (R.AdE 491/2021) 

14

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Iva e imposta di bollo fatture

FOCUS DUBBI/CHIARIMENTI SULL'ARTICOLO 15 (N1)

➔ **L'elenco B AdE non riporta le operazioni escluse art. 15 (N1)** ? ➔ Ma entrano in elenco A da compilazione FE utente

Studio Notariato nazionale n. 184-2019/T

«L'emissione delle fatture recanti l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di spese escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, non sconta l'imposta di bollo. Ciò anche nel caso in cui l'importo delle predette spese sia superiore a 77,47 euro. L'articolo 6 della Tabella Allegata b), al D.P.R. n. 642/1972, esenta dal tributo le fatture riguardanti i corrispettivi assoggettati ad Iva. È dunque irrilevante, in base ad un'interpretazione letterale, che una parte della somma addebitata sia esclusa dall'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, le spese escluse dal computo della base imponibile, oltre ad avere natura diversa rispetto alle operazioni "non soggette o fuori campo" sono "funzionali" alle operazioni imponibili e tale rapporto ne determina l'esclusione dall'imposta di bollo.»

Risposta AdE n. 491 del 20/7/2021

NON VALE ESCLUSIONE DA BOLLO SU FATTURE MISTE IVA E ARTICOLO 15 (N1) ...

STOP Il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che «Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».

... TUTTAVIA C'E' UN'ECCEZIONE PER L'ARTICOLO 15 (N1) RIFERITO A TRIBUTI

Nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. **imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato**), potrà trovare applicazione l'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall'imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione e dal rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato

QUINDI: No bollo per addebito tributi in n.e.p.c. (es. imposta registro, bollo atto notaio) diverse da imposte che si sommano al corrispettivo (es. accise); Sì per altri addebiti art. 15 (es. mora, penalità, cauzione imballaggi a rendere, ecc)

15

Iva e imposta di bollo fatture

FOCUS DUBBI/CHIARIMENTI SULL'ARTICOLO 15 (N1)

Risposta AdE n. 491 del 20/7/2021

Fondo spese notai, avvocati, commercialisti (art. 3 DM 31/10/1974; art. 3 DM 20/12/1990)

- La fattura va emessa entro 60 gg dalla costituzione del deposito.
- L'imposta di bollo **va assolta al momento di emissione della fattura** poiché «Solo in tale momento, infatti, è possibile avere certezza dell'eventuale superamento dell'ammontare di euro 77,47 che costituisce il presupposto per l'assoggettamento del documento all'imposta di bollo».

Risposta AdE n. 428 del 12/8/2022

Imposta bollo addebitata dai forfetari L. 190/2014

L'AdE ritiene che nel caso in cui venga chiesto il rimborso «... l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente **assuma natura di ricavo o compenso** e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ...»

L'AdE sostiene tale conclusione (addebito bollo = ricavo/compenso) sulla base del fatto che:

- ferma restando la solidarietà emittente/committente ex art. 22 dPR 642/1972 l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture/ricevute è a carico del soggetto che consegna/spedisce il documento in quanto l'imposta è dovuta fin dall'origine (già risp. AdE 67/E/2020);
- è in linea con tale conclusione la risposta fornita nella circ. AdE 5/E/2021 § 3.3. (fondo perduto Covid-19) ai fini dell'individuazione del «fatturato».

16

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Iva e imposta di bollo fatture

CASISTICHE ESCLUSE DA IMPOSTA DI BOLLO

OPERAZIONE		IMPOSTA DI BOLLO	
Tipo	Norma (Natura)	Importo	Riferimenti
Imponibili (4-5-10-22%)	-	NO	Art. 6, Tabella B, D.P.R. 642/72
Imponibili in reverse charge	Art. 17 c.6 e art. 74 cc. 7/8 (N6.1...N6.8)	NO	C.M. 37/06, Circ. Assonime 51/03
Iva assolta all'origine (imponibili)	Art. 74. c.1 (N2.2. con RF05, FR06, RF07, RF08, RF09)	NO	Art. 6, Tabella B, D.P.R. 642/72; R.M. 390206/90
Esportazioni	Art. 8, c. 1, lett. a/b (N3.1)	NO	Art. 15, Tabella B, D.P.R. 642/72
Cessioni intracomunitarie di beni	Art. 41 D.L. 331/93 (N3.2)	NO	Art. 66 co. 5 D.L. 331/93

17

Iva e imposta di bollo fatture

CASISTICHE ESCLUSE DA IMPOSTA DI BOLLO

➔ Se il contribuente non indica bollo per N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 e N4 l'AdE propone la fattura nell'elenco B;
nell'elenco B NON riporta, invece, le esportazioni ed assimilate (N3.1, N3.2, N3.3, N3.4 e N.5)

OPERAZIONE		IMPOSTA DI BOLLO	
Tipo	Norma (Natura)	Importo	Riferimenti
Operazioni articolo 71	Art. 71 San Marino (N.3.3) Art. 71 Città Vaticano (N3.4)	NO NO	Assimilate all'articolo 8 e 9
Operazioni assimilate alle esportazioni *	Art. 8-bis (N3.4)	NO (*) ⚠	R.M. 415755/73 R.M. 311654/84
Servizi internazionali **	Art. 9 (N3.4)	NO (**) ⚠	R.M. 290586/78

Qualche dubbio per art. 8-bis e art. 9 se transito e trasporto persone


* L'A.F. sosteneva l'assoggettamento a bollo delle operazioni di cui all'art. 8-bis fatta eccezione per le fatture e i simili documenti emessi nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo in quanto sono da ritenersi atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci
** Esonero bollo servizi internazionali non imponibili art. 9 purché siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l'esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc.

18

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata



Tempistica fatturazione

COSÌ L'ART. 21 CO. 4 DPR 633 versione aggiornata con D.L. 34/2019

4. La fattura è **emessa entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. **In deroga** a quanto previsto nel primo periodo:

TD01

a) per le **cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, **nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione**, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa **una sola fattura**, recante il **dettaglio delle operazioni**, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle medesime;

Equivalente TD24

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

Equivalente TD25

c) per le prestazioni di servizi **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea**, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione;

Equivalente TD24

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, **rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea**, la fattura è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

TD24 e TD17

Differita cessioni con DDT

Differita prestazioni

Novità dal 2013

Differita cessioni triangolare

Prestazioni generali internazionali

Novità dal 2013

Il termine super differito vale solo per il "promotore"; serve ordine scritto e DDT di IT1 (C.M.288/E/98); No per quadrangolari (R.M. 78/E/2002)

20

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Focus nuovo TD24 utilizzabile dal 01/10/2020

TD24 FATTURA DIFFERITA ART. 21, CO. 4 LETT. A)

Guida AdE 23/11/2020

Descrizione dell'operazione: il C/P nel caso di:

- cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce
- prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto

può emettere una fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a), del DPR n. 633/72 adoperando il TD24 e trasmetterla allo Sdl entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e annotarla entro gli stessi termini.

Compilazione del documento

Essendo una fattura emessa dal cedente/prestatore, i criteri di compilazione **non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.**

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). E' comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.

Registrazione della fattura

Il C/P annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni mentre il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

21

Data e termini emissione

L'ADE CONFERMA LA TESI «RETRODATAZIONE»

Risposta AdE n. 389 del 24/9/2019

Idem Risposta 437 del 29/10/2019

«... a fronte di **più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019**, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato:

- un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdl ("data emissione");
- la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell'ultima operazione» (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall'istante è **comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019)**, rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo Sdl entro il 15 ottobre 2019».



22

Focus nuovo TD25 utilizzabile dal 01/10/2020

TD25 FATTURA SUPER DIFFERITA ART. 21 CO.4 LETT. B

Guida Fe AdE 23/11/2020

Descrizione dell'operazione: il C/P con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del d.P.R. n. 633/72, adoperando il TD 25 e trasmetterla allo SDI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione).

Compilazione del documento

Trattandosi di una fattura emessa dal C/P, i criteri di compilazione **non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.**

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

Registrazione della fattura

Il C/P **annota** la fattura emessa nel registro delle fatture emesse **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione)**, mentre il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

Esempio
FE IT2

IT1 spedisce i beni il 20/11 a IT3 come da indicazioni del promotore IT2; IT2 può emettere fattura TD25 con data effettuazione 20/11 (campo 2.1.1.3) e trasmetterla al SDI (così come registrarla) entro il 31/12 (Iva da versare il 16/01 nuovo anno per dicembre).

23

Data e termini emissione

CHIARIMENTI ADE PER «ASINCRONE» SERVIZI INTERNI

Risposta AdE n. 389 del 24/9/2019

Servizio interno
II CASO

Lavorazioni, verso medesimo committente IT, così documentate:
- 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
- 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
- 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
- 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo "data" della sezione "dati generali" del file fattura, lo stesso giorno (30/9/2019)

Pagamento
successivo
all'emissione
fattura

Idem risposta AdE 528 del 16/12/2019 (fattura riep. servizi logistici) e 8/E del 21/1/2020 (fattura riep. servizi autotrasporto)

Nel caso in analisi (servizi interni) non è esatto parlare di fattura riepilogativa differita, poiché il pagamento (momento di effettuazione Iva) avviene successivamente all'emissione della fattura.

FE
immediata

Il termine ultimo di trasmissione della FE è quindi **12 gg dalla data di compilazione**
→ ossia entro il 12/10/2019 se datata 30/09/2019 (ferma restando l'imputazione dell'Iva alla liquidazione di settembre)
→ entro il 13/10/2019 se datata 01/10/2019 (con imputazione dell'Iva alla liquidazione di ottobre)

24

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Data e termini emissione

ALTRI CHIARIMENTI FATTURA DIFFERITA

Per le cessioni di beni il pagamento parziale o totale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione del ddt non fa venire meno la possibilità di emettere la fattura differita. Se l'incasso avviene ante ddt serve invece fatturazione immediata (C.M. 27/E/1975 e C.M. 18/E/ 2014)

L'idonea documentazione è la **documentazione commerciale peculiare dell'attività svolta dalla quale è possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti**. Ad esempio: documento attestante l'incasso del corrispettivo, contratto, nota consegna lavori, lettera d'incarico, relazione professionale, purché risultino chiaramente e puntualmente i citati elementi (C.M. 18/E/ 2014)

N.B. anche le pre-parcelle sono documentazione idonea per fruire della fatturazione differita (risposta AdE al VideoForum Italia Oggi del 15/11/2018 – conferma FAQ Ade 27/11/2018)

N.B. Anche i d.d.t. di reso conto lavoro in presenza di effettuazione Iva (incasso) possono essere idonei alla fatturazione differita (Risposta AdE 389 del 24/09/2019); Ok fattura cumulativa mensile anche per fee trattenute a ciascun rider o driver per servizio car pooling (risposta AdE 461/E/2019)

La fattura differita può essere emessa anche per una singola cessione o singola prestazione (C.M. 18/E/ 2014)

E' consentito emettere un'unica fattura **riepilogativa per cessioni e servizi** effettuate nello stesso mese nei confronti di uno stesso cessionario/committente (C.M. 18/E/2014)

DDT e pagamenti anticipati

Differita servizi

Differita singola o riepilogativa

25

Sanzioni FE (situazione a regime)

SCARTO E/O TARDIVITÀ FATTURE

Principio di diritto AdE n. 23 del 11/11/2019

La **mancata emissione** della fattura nei termini legislativamente previsti – **cui va equiparata la tardività di tale adempimento** (cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – comporta, in *primis*, l'applicazione delle **sanzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997**, rubricato "Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto"

...

Troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell'articolo 13 del medesimo d.lgs. (c.d. "ravvedimento operoso").

Risposta AdE 528 del 16/12/2019

No meramente formale

Per lievi ritardi fatturazione (es. entro 15 mese successivo) secondo AdE non vale esimente art. 6 co.5-bis D.Lgs 472/97 poiché «suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale»

26

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Sanzioni FE (situazione a regime)

VIOLAZIONI FATTURAZIONE ATTIVA

Art. 6 D.Lgs. n. 471/97

Violazione	Fino al 31/12/2015	Dal 01/01/2016
Omessa/ritardata fatturazione operazioni imponibili <i>Art. 6 co.1 e 4</i>	Dal 100% al 200% imposta (con minimo L. 1.000.000 ossia € 516)	Dal 90% al 180% imposta (con minimo € 500) Da 250 a € 2.000 se la violazione non ha inciso sulla liquidazione Iva
Omessa fatturazione operazioni non imponibili, esenti, non soggette o r.c. <i>Art. 6 co.2 e 4</i>	Dal 5% al 10% corrispettivo (con minimo L. 1.000.000) Da L. 500.000 a € 4.000.000 se la violazione non rileva nemmeno ai fini reddituali	Invariato (salvo minimo € 500) Da 250 a € 2.000 se la violazione non rileva nemmeno ai fini reddituali

27

Sanzioni FE (situazione a regime)

C.AdE 13/E/18 → **No sanzioni per invio entro 5° giorno successivo scarto**

ESEMPIO FATTURA IMPONIBILE IVA SCARTATA E INVIATA OLTRE I 5 GG

Un contribuente mensile ha effettuato un'operazione in data 1.10.2019 e inviato la relativa fattura al SdI in data 12.10.2019.

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 13.10) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 26.10.2019.

Essendo trascorsi più di 5 giorni dal 12.10.2019 e decorso il termine dei 12 giorni previsti è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (la relativa IVA confluirà nella liquidazione IVA di ottobre).

Ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato in data 30.10.2019 la sanzione ridotta è pari a € 27,78 (250 x 1/9).

↑ perché il 16/11 verso regolarmente l'Iva

N.B. Se mi accorgo troppo tardi la sanzione diventa quella % + scatta anche la violazione di omesso versamento + se mi accorgo tardissimo (dopo DAI) c'è anche la DAI infedele (se prima della DAI okkio invece al ravvedimento Li.Pe.)

28

FE scartata - soluzioni

Prov. Ade 30/4/2018

FE SCARTATA GIÀ ANNOTATA– VARIAZIONE INTERNA

La fattura scartata in occasione dei controlli effettuati dal SdI (entro 5 giorni dalla trasmissione) si considera **“non emessa”** (§ 2.4 e 4.1, Prov. Ade 30/4/2018). Giacché la fattura, in tal caso, non viene recapitata al destinatario, il provvedimento precisa (§ 6.3) che *“nel caso in cui il cedente/prestatore abbia (già) effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica”* (si pensi ai gestionali integrati, nda), va effettuata *“una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI”*. Tale variazione, viene precisato, va effettuata **“se necessario”**.

Gestione protocolli

Circ. AdE 13/E/2018 § 1.6

Mantenimento del protocollo	Il contribuente non ha problemi di consequenzialità del protocollo (ad esempio perché non ha emesso nuove fatture o note di variazione) e riutilizza, per la nuova trasmissione della fattura corretta, gli stessi estremi (protocollo e data) di quella scartata (non emessa).
Progressione del protocollo	<ul style="list-style-type: none"> nel registro delle fatture attive rimane l'annotazione della fattura scartata (con il relativo numero e protocollo) la variazione ad uso interno (con relativa data, numero e protocollo) va annotata nel medesimo registro va trasmessa con numero, protocollo e data sequenziali la (nuova) fattura contenente i dati corretti (ricevibili)
Specificazione numerazione	<ul style="list-style-type: none"> Emissione come sopra ma adottando numerazione e registro sezionale Es. fatt.50 del 1/3/2019 scartata → nuova emissione n. 50/R del 8/3/2019

29

ACQUISTI IN REVERSE CHARGE INTERNAZIONALE

30

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata


Acquisti da NR: i principali «nodi» da focalizzare

- Chi è il «debitore» d'imposta negli acquisti da NR?
- Differenza fra adempimento Iva ed esterometro
- Differenza fra autofattura e integrazione
- Differente tempistica a seconda dell'acquisto
- Differenza fra acquisti territoriali e non territoriali
- Rapporto fra regole territoriali e trattamento fiscale dell'acquisto
- Patologie: mancata ricezione fattura; ricezione fattura con errato addebito Iva; fornitore No VIES, ecc

31

Debitore d'imposta/obbligato

OPERAZIONI TERRITORIALI: CHI ASSOLVE GLI ADEMPIMENTI IVA?




32

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata



Esempio fatture emesse da NR con p.iva in Italia

1 Esempio fornitore NR con identificazione diretta

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00146089990 Denominazione: Apple Distribution International Limited Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Hollyhill Industrial Estate Comune: Hollyhill, Cork ,ireland Cap: 00000 Nazione: IE		Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0... Denominazione: ... SpA Indirizzo: VIA DEL PROGRESSO ... Comune: ... Cap: ... Nazione: IT Pec: pec@...com	
Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006 Denominazione: InfoCert S.p.A.			

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		IB12022000007458	07-04-2022	Indicata PEC

Causale
 SOCIETÀ ISCRITTA IN ITALIA AL REGISTRO A.E.E. AL N° IT08020000003248
 Pagamento da effettuarsi presso la Bank of America N.A. , Corso Matteotti ,10 Milano
 IBAN IT55 H033 8001 6000 0001 3911 015 CODICE SWIFT BOFAIT2X
 a nome Apple Distribution International Ltd.
 Customer Number:103088

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
MKUD32M/A (Material Number)	Vs.Ord. 4500010712 del 09-03-2022 Contratto AE79016932 del 07-04-2022 DDT 1246711396 del 03-04-2022 APPLE WATCH 41 RED SP-ZML Tipo dato: COO Rif. testo: CN	4,00	39,00	PCE		N6.9	156,00
MK932M/A (Material Number)	APPLE WATCH 41 STARLIGHT SP-ZML Tipo dato: COO Rif. testo: CN	8,00	39,00	PCE		N6.9	312,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI			
esigibilità Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.
Esigib. non dich. (si presume immediata) - Reverse charge according to art.17, comma 2, del d.P.R. 633/72	N6.9		
Imposta bollo			
Sconto/Maggiorazione		Arr.	
		Totale imponibile	
		Totale imposta	
		Totale documento	

B2B ok
 Il cessionario IT applica RC TD19

34

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Esempio fatture emesse da NR con p.iva in Italia

3 Esempio fornitore NR stabilito IT

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08973230967 Denominazione: Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: 38 avenue John F. Kennedy Comune: Lussemburgo Cap: 01855 Nazione: LU	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0... Denominazione: ... Srl Indirizzo: Via San Francesco 7, Comune: ... Cap: ... Nazione: IT Pec: ... it
---	---

B2B

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		IT22-AEUI-6561844	25-07-2022	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	fornitore SO in IT Ok addebito Iva rivalsa	
	Contratto 404-6138946-2544345 del 22-07-2022					
	IPEA Elegante Colonnina Porta Flacone di Gel Igienizzante Made in Italy Piantana per Dispenser di Gel Disinfettante realizzata in Ferro Altezza 145 cm Colore Nero Periodo da 25-07-2022 a 25-07-2022	1,00	48,36		22,00	48,36
	Costi di spedizione Periodo da 25-07-2022 a 25-07-2022	1,00				

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00		0,00	48,36	10,64
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		0,00	Totale documento	59,00

35

Differenza fra autofattura e integrazione

TECNICHE APPLICATIVE REVERSE CHARGE

Autofattura

↔

Integrazione fattura ricevuta

Nella C.M. 16/E del 21/5/2013 (§ 3.3.2) l'Agenzia ha negato che il contribuente possa adempiere agli obblighi documentali indifferentemente con una delle due tecniche.

Con RC elettronico rimane differenza sui termini adempimento

Tipo documento FE	Note specifiche tecniche Provv. 99922 del 28/2/2020	DAI
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	Il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (errore 00471) Per cedente/prestatore non ammesso <IdPaese> IT (errore 00473)	VJ3 + VF
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (errore 00471) Per cedente/prestatore non ammesso <IdPaese> IT (errore 00473)	VJ9 + VF
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72	Il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (errore 00471) Per cedente/prestatore non ammesso <IdPaese> IT (errore 00473)	VJ3 + VF
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)	Il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (errore 00471)	VF (+ VJ x art.46 co.5)

36

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Differenza fra autofattura e integrazione

Acquisti intracomunitari beni – VJ9

TD18

Art. 46-47 DL 331/93

Integrazione fattura fornitore UE e annotazione entro 15 mese successivo ricevimento (fattura) ma con imputazione al mese di ricevimento

Altri acquisti da non residenti (territoriali) – VJ3

TD17
TD19

Art. 17, co.2, del DPR 633/72 in vigore dal 1.1.2013

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi **effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti** nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), **sono adempiuti dai cessionari o committenti**.

Tuttavia, **nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea**, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

RC cessionario/committente operatore nazionale residente/stabilito (B2B)

- tramite autofattura art. 17 co.2 per gli acquisti da fornitori extra UE (anche se hanno RF in IT (*)) → termini art. 21 co.4
- tramite integrazione fattura ricevuta per acquisti in reverse charge internazionale da fornitori UE non stabiliti (anche se hanno RF o identificazione diretta in IT (*)) => termini art. 46-47 DL 331

(*) Rimane debitore fornitore estero identificato IT per cessione beni regime del margine (Resp. AdE 582/2021)

37

Adempimento Iva Vs esterometro

ADEMPIMENTO IVA VS ESTEROMETRO

Circolare AdE 26/E/2022

Non è obbligatorio assolvere gli obblighi di integrazione/autofattura (cioè l'adempimento Iva) mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite XML utilizzando il TD17, TD18 e TD19, ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo dell'esterometro (§ 2.7); rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti in taluni casi (cioè quando tempestivo) può soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'esterometro.

Il movimento di trasmissione dati (XML) delle operazioni passive *avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento* (cioè i 2 euro dell'art. 11, comma 2-quater, del d.Lgs 471/97) – e questo è un passaggio importante – rimanendo però *autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione* (§ 2.10) e cioè degli ordinari adempimenti Iva; in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza *in linea generale* anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo *rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero*.

38

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Adempimento Iva Vs esterometro

AUTOFATTURA ELETTRONICA CON EFFETTO SOSTITUTIVO

Circolare AdE 26/E/2022



Quando si vuole fruire dell'effetto sostitutivo (e quindi non emettere autofattura articolo 17 comma 2 anche su carta) bisogna stare attenti ai termini Iva (di emissione e registrazione delle fatture/autofatture) che con la nuova disciplina non sono cambiati (come conferma la circolare infra § 2.9).



Ad applicare il RC esclusivamente in modalità elettronica bisogna quindi prestare attenzione ai termini dell'articolo 21 comma 4 del dPR 633/72 e al momento di effettuazione articolo 6 del dPR 633/72 → compresi eventuali effetti anticipatori

Esempio

Acquisto da «SchenZen» (CN) con P.Iva IT, via Amazon: ordine e pagamento con carta di credito 2/9; spedizione 3/9



TD19 con effetto sostitutivo entro il 14/9 (12gg dal pagamento) oppure Autofattura cartacea entro 14/09 + esterometro TD19 entro il 15/10

39

Adempimento Iva Vs esterometro



COSÌ L'ART. 21 CO. 4 DPR 633/72

4. La fattura è **emessa entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. **In deroga** a quanto previsto nel primo periodo:

- a) per le **cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, **nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione**, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa **una sola fattura**, recante il **dettaglio delle operazioni**, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle medesime;
- b) ... omissis ...
- c) per le prestazioni di servizi **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea**, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione;
- d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, **rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea**, la fattura è emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Differita cessioni con DDT

Differita prestazioni

Prestazioni generali internazionali

40

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Adempimento Iva Vs esterometro

SCADENZA ESTEROMETRO ACQUISTI

Art. 1, D.L. 127/2015 – comma 3-bis
(idem Provv. AdE 23/12/2021 che sostituisce § 9 Provv. AdE 30/4/2018)

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° **luglio 2022**, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2 (quello della fattura elettronica n.d.r.). Con riferimento alle medesime operazioni:

a) ... omissis ...

~~Vecchio § 9 Provv. 30/04/2018 per data ricezione FA si intendeva «registrazione»~~

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il **quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di **effettuazione dell'operazione**.



41

Adempimento Iva Vs esterometro

SANZIONI

Adempimento omesso/tardivo	Esterometro Art. 11 co.2-quater d.Lgs 471/97	Adempimento Iva Art. 6 co.9-bis d.Lgs 471/97
Sanzione	€ 2 ad operazione (max € 400 mese dal 1/7/2022; prima max € 1000 a trimestre)	(i) se la fattura risulta comunque dalla contabilità IIDD , sanzione da € 500 a € 20.000; (ii) se manca anche tale annotazione , sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile con minimo € 1.000; (iiia) "resta ferma" sanzione indebita detrazione (nella nuova misura ridotta al 90%) "con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta" (iiib) "resta ferma" sanzione dichiarazione infedele con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta

42

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Adempimento Iva Vs esterometro

COORDINAMENTO TEMPISTICHE (1/2)

Caso	Metodo e termini Iva reverse charge	Annotazione registri	Scadenza e modalità trasmissione XML
1 Acquisto interno di beni mobili da fornitore extra UE	Autofattura articolo 17 co.2 Entro 12 gg dal momento di effettuazione (*)	Registro vendite: entro il 15 mese successivo con imputazione a mese effettuazione Registro acquisti: entro termine liquidazione in cui viene esercitata detrazione	TD19 da trasmettere: entro il 15 del mese successivo se mero flusso esterometro (autofattura cartacea); entro 12 gg dall'effettuazione se autofattura elettronica (data XML = data effettuazione)
2 Come sopra ma fornitore UE	Integrazione articolo 17 co. 2 e artt. 46-47 Mese arrivo fattura fornitore (**)	Come sopra ma con imputazione riferimento mese arrivo fattura	TD19 da trasmettere entro il 15 del mese successivo arrivo fattura (data XML = data arrivo fattura fornitore UE)
3 Acquisto intracomunitario di beni	Come caso 2	Come caso 2	TD18 entro il 15 del mese successivo arrivo fattura (data XML = data arrivo fattura fornitore UE)

(*) Nel caso di pagamento e/o fatturazione anticipata rispetto alla spedizione/consegna non vale la fatturazione differita se d.d.t. mancante o successivo (circ. 27/E/1975 e 18/E/2014); valgono termini differiti se spedizione/consegna documentata da d.d.t. antecedente fatto anticipatorio.
(**) Autofattura art. 46 co. 5 D.L. 331/93 (TD20) se la fattura non arriva entro il 2° mese successivo al momento di effettuazione

43

Adempimento Iva Vs esterometro

COORDINAMENTO TEMPISTICHE (2/2)

Caso	Metodo e termini Iva reverse charge	Annotazione registri	Scadenza e modalità trasmissione XML
4 Acquisto servizi generali (art. 7-ter co.1/a) da fornitore stabilito extra UE	Autofattura articolo 17 co.2 Entro 15 del mese successivo effettuazione	Come caso 1	TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data effettuazione)
5 Acquisto servizi generali (art. 7-ter co.1/a) da fornitore stabilito UE	Come caso 2	Come caso 2	TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data ricezione fattura fornitore UE)
6 Altri acquisti operazioni (acquisto immobili o servizi speciali)	Come caso 1 se fornitore extra UE Come caso 2 se fornitore UE	Come caso 1 se fornitore extra UE Come caso 2 se fornitore UE	TD17 o TD19 a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni

44

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Data XML - differenza fra autofattura e integrazione

Autofattura articolo 17 co.2 (e art. 21 co.5) contenuto

- Unico esemplare (nel senso che non va spedita all'altra parte) ← art. 21 co.5
- Data; Progressivo fatture emesse; Progressivo protocollo fatture acquisto;
- Dati identificativi del cedente/prestatore non residente e del cessionario/committente residente (con indicazione per quest'ultimo anche della partita Iva);
- Indicazione di "auto fatturazione" (non è necessario anche indicare l'art. 17, co.2) ← art. 21 co.6-ter
- Natura, qualità e quantità dei beni/servizi acquistati;
- Ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili o esenti nonché dell'Iva sulle operazioni imponibili (distinta per aliquota) o del titolo di non imponibilità o esenzione.

TD17, TD19 (se RC elettronico)

Data XML è quella dell'effettuazione operazione

Vedi termini articolo 21 comma 4 DPR 633/72 con imputazione a mese effettuazione (art. 23)

45

Data XML - differenza fra autofattura e integrazione

Integrazione art. 46-47 D.L. 331/93

Fattura fornitore UE	Ricezione tempestiva della fattura Data XML è quella ricezione FA	La fattura va integrata entro il 15 del mese successivo al ricevimento fattura	Va annotata nei registri Iva vendite e acquisti. Almeno in quello vendite l'operazione va imputata al mese di ricevimento	TD17, TD18, TD19 (se RC elettronico)
L'integrazione deve riportare, imponibile, Iva, eventuale cambio, protocollo acquisti e vendite				
Autofattura art. 46 co.5	Mancata ricezione (o ricezione tardiva) Data XML è effettuazione	Se la fattura non arriva entro la fine del 2° mese successivo al momento di effettuazione operazione	Entro il 15 del 3° mese va emessa autofattura ai sensi dell'art. 46, co.5 , del D.L. 331/93 con imputazione al 2° mese	TD20 (se RC elettronico)
	Ricezione fattura con corrispettivo inferiore	Entro il 15° gg del mese successivo alla registrazione	Emissione di (auto) fattura integrativa ai sensi dell'art. 46, co.5, da imputare nella liquidazione del mese prec.	

Auto fatturazione ex art. 46, co.5
"È evidente che tale adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell'effettuazione ...".

C.M. 35/E/2012 § 3

46

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Acquisti da non residenti - esempi

ACQUISTO CONSULENZE DA PRESTATORE EXTRA UE (1/2)

La ditta ROSSI SPA (partita Iva 01113337243) in data 12/02/2022 ha fruito e pagato consulenze legali allo studio americano → **Autofattura analogica**

Prot. Reg. Vendite: 2/RC
Prot. Reg. acquisti: 2/RC

+ **esterometro**
oppure

Dati controparte spesometro/esterometro + «IDFiscaleIva» **US26789030**

ROSSI SPA
Via dei Mille 888
36100 Vicenza (VI) – Italy
P.Iva, C.F. e n. iscrizione R.I. VI 01113337243

Autofattura n. 2/RC del 28/2/2022

Descrizione		Importi	
Acquisto di servizi di consulenza legale da fornitore non residente			
Autofatturazione ex art. 17, co.2, DPR 633/72			
Dati fornitore extra UE			
JONNY FOX & PARTNERS			
Zero street 2222			
New York - USA			
Rif. Invoice n. 1222 del 12/2/2022		€ 2.000	
Pagamento eseguito il 12/2/2022			
Imponibile	Iva 22%	Non imponibile	Esente
€ 2.000	€ 440	/	/
Totale € 2.440			

Adempimenti committenti IT

Tecnica applicazione RC	Autofattura
Elenchi Intrastat	NO
Spesometro (2017-2018) e esterometro (dal 2019)	SI (salvo autofattura elettronica 2019) imp. + Iva (TD01)

D.A.I. VJ3 + VF
Se RC elettronico TD17

47

Acquisti da non residenti - esempi

ACQUISTO CONSULENZE DA PRESTATORE EXTRA UE (2/2)

XML TD17 con effetto sostitutivo autofattura
(se completo di tutti i dati compresa descrizione o rinvio/allegazione fattura fornitore)

Opportuno numerazione sezionale (per evitare scarti)

Termine ultimo emissione/trasmisione = 15/3/2022

Indicare data effettuazione operazione nel campo data 2.1.1.3 operazione o comunque data nel mese di effettuazione; in tale secondo caso indicare la data effettuazione nella descrizione o nella causale fattura in ottemperanza art. 21 co.2 lettera g-bis dPR 633/72

Cedente/prestatore (fornitore)
Identificativo fiscale ai fini IVA: US26789030
Denominazione: JONNY FOX & PARTNERS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Indirizzo: Zero street 2222
Comune: New York – USA
Cap: 99999 Nazione: US

Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01113337243
Codice fiscale: 01113337243
Denominazione: ROSSI SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Indirizzo: Via dei Mille, 888
Comune: Vicenza Provincia: VI
Cap: 36100 Nazione: IT

Terzo intermediario
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08822330240
Denominazione: UNODITANTI SERVIZI SRL

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero		2/RC	28/02/2022	

Causale
Pagamento con carta di credito del 12/2/2022; invoice Jonny fox n. 1222 del 12/2/2022

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Autofattura articolo 17 comma 2 dPR 733/72 Acquisto servizi consulenza legale in data 12/2/2022	1	2.000	n		22%	2.000

RIEPILOGO IVA E TOTALI

Esigibilità Iva/riferimenti normativi (esigibilità immediata)	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
	22%			2.000	440
Imposta bollo	Sconto/maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				2.440	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo

48

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Acquisti da non residenti - esempi

ESEMPIO RC ACQUISTO INTRA BENI (1/2)

Fattura analogica datata e ricevuta 31/08/2021 da fornitore CN – identificato DE – di beni spediti da DE

Bozza registro acquisti AdE: NO

Bene spedito da Germania
Cessione intracomunitaria art. 138
Direttiva 2006/112/CE

Fattura

Pagato
Numero di riferimento del pagamento: 158CC780Z7W6UyK7yeyz2
Venduto da NANJING RONGBAO XIANGBAO YOUXIAN GONGSI
P. IVA DE317290895

Data di fatturazione / Data di consegna: 31 agosto 2021
Numero fattura: 900-DE-428134775-001-36201
Totale da pagare: € 57,37

Per domande relative al tuo ordine, ti preghiamo di visitare il sito www.amazon.it/it/ask-afw

<p>Indirizzo sede legale BIANCHI ANTONIO Via Verdi, 777 Vicenza, Vicenza, 36063 IT P. IVA 02333440243</p>	<p>Indirizzo di spedizione Antonio Bianchi Via Verdi, 777 Vicenza, Vicenza, 36063 IT</p>	<p>Venduto da NANJING RONGBAO XIANGBAO YOUXIAN GONGSI NO.30 JICHANG RD.LISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE NANJING,JIANGSU,211200 CH. P. IVA DE317290895</p>
--	---	--

Informazioni sull'ordine
Data ordine: 27 agosto 2021
Codice: 400-808284-8902788
Ordinato da: Antonio Bianchi

Dettagli fattura

Descrizione	Quant.	P. Unitario (IVA esclusa)	Iva % (IVA inclusa)	P. Unitario (IVA inclusa)	Prezzo Totale (IVA inclusa)
KROSER Borsa per Laptop con Ruote Trolley per PC Portatili Fino a 17,3" Impermeabile Leggera per Computer con Ruote con Tacca RFID per Lavoro/Attivita/Commercio/Umido/Con ruote Rolling Laptop Bag (Modello:KROSER173)	1	€ 57,37	0%	€ 57,37	€ 57,37
Costi di spedizione		€ 3,99		€ 3,99	€ 3,99
Promozioni		-€ 3,99		-€ 3,99	-€ 3,99
Totale fattura					€ 57,37
		Iva %		Prezzo Totale (IVA esclusa)	Subtotale IVA
		0%		€ 57,37	€ 0,00
				€ 57,37	€ 0,00

(1) Cessione intracomunitaria di beni esenti - Articolo 138 Direttiva 2006/112/CE

49

Acquisti da non residenti - esempi

ESEMPIO RC ACQUISTO INTRA BENI (2/2)

Documento integrativo TD18 datato 31/08/2021 e trasmesso 3/9/2021 (termine ultimo = 15/09/2021)

Bozza registro acquisti AdE: agosto 2021; data ricezione e registrazione 03/09/2021; Bozza registro vendite AdE: idem

N.B. L'esterometro non fa venir meno l'obbligo dell'intra acquisti (per chi obbligato)

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA: DE317290895 Denominazione: NANJING RONGBAO XIANGBAO YOUXIAN GONGSI Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: JICHANG RD.LISHUI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE 30 Comune: NANJONG, JIANGSU, 211200 Cap: 99999 Nazione: CN Terzo intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0882330240 Denominazione: UNODITANTI SERVIZI SRL		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT022333440243 Codice fiscale: BNCNTN70T02E9701 Cognome e Nome: BIANCHI ANTONIO Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Verdi, 777 Comune: Vicenza Provincia: VI Cap: 36100 Nazione: IT Pec: bianchi@pec.it	

Opportuno n. sezionale (per evitare scarti)

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD18 Integrazione per acquisto intracomunitario beni		2/RC	31/08/2021	

Causale

Acquisto tramite Amazon MKP; Pagamento con carta di credito 31/08/2021

Può bastare descrizione easy (v.circ. 26/E/2022)

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Fatt.coll. INV-DE-428134775-2021-36201 del 31/8/2021 Integrazione art. 46 D.L. 331/93 Borsa per laptop con ruote/trolley	1,00	57,37	n		22,00	57,37

RIEPILOGO IVA E TOTALI						
Esigibilità Iva/riferimenti normativi I (esigibilità immediata)	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
	22,00			57,37	12,62	
Imposta bollo	Sconto/maggiorazione		Arr.	Totale documento		
				69,99		
Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo			

50

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Acquisti da non residenti - esempi

ACQUISTO INTERNO DI BENI FORNITORE EXTRA UE CON RF

Alfa SA
(fornitore Svizzero)



Ipotesi in cui i beni si trovano già in Italia

Attenzione scadenze immediate (12gg) se pagamento anticipato

Alfa SA (R.F. in Italia del fornitore CH)



fattura →

consegna →



Beta (cessionario operatore IT)

- Alfa Non può addebitare l'Iva italiana a Beta (C.M. 14/E/2010 e R.M. 89/E/2010)
- Beta (cessionario operatore IT) **emette AUTOFATTURA ai sensi dell'art. 17. co.2**

Adempimenti cessionario IT	Applicazione RC	autofattura
	Elenchi Intrastat	NO
	Spesometro (2017-2018) e esterometro (dal 2019)	SI <small>(salvo XML TD19 dal 1/10/2020)</small>

D.A.I.
VJ3 + VF

TD19
(obbligo dal 1/7/2022)

Acquisti da non residenti - esempi

ACQUISTO DA FORNITORE EXTRA UE SENZA RF IN IT

Una variante rispetto al caso precedente, ma di più difficile interpretazione, riguarda il medesimo acquisto ma da soggetto che non risulta però anche identificato in Italia.

Laddove non risulti chiaro dalla documentazione che il bene prima della consegna si trovava già regolarmente in Europa (ad esempio perché consegnato dal fornitore residente del fornitore non stabilito) può essere opportuno – soprattutto se la fornitura supera il valore di € 150 euro per la franchigia dazi – ricorrere, se la merce non viene consegnata con il DAU (o equipollente), all'importazione postuma **superando così il problema dell'autofattura e dell'esterometro.**



In tal caso l'Agenzia delle dogane fa pagare i dazi e l'Iva proponendo il ravvedimento di € 51,60 (1/5 di € 258 ovvero del minimo previsto dall'articolo 318 del TULD), fornendo le istruzioni per il versamento del tutto.

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Acquisti da non residenti - esempi

ACQUISTO INTERNO DI BENI DA UE CON ID o RF

Alfa (Irlanda)  **Alfa** (identificazione in Italia del fornitore IE)

Beta (cessionario operatore IT)

Ipotesi in cui i beni si trovano già in Italia

fattura → consegna

- Alfa Non può addebitare l'Iva italiana a Beta (C.M. 14/E/2010 e R.M. 89/E/2010)
- N.B. Alfa deve/dovrebbe fatturare dall'Irlanda; La fattura emessa dalla posizione IT è da considerare non rilevante (R.M. 21/E del 20/02/2015)**
- Beta (cessionario operatore IT) **INTEGRA LA FATTURA ai sensi dell'art. 17. co.2**

Adempimenti cessionario IT	Applicazione RC	Integrazione	D.A.I. VJ3 + VF
	Elenchi Intrastat	NO	
	Spesometro (2017-2018) ed esterometro (dal 2019)	SI (salvo XML TD19 dal 1/10/2020)	

TD19 (obbligo dal 1/7/2022)

53

Acquisti da non residenti - esempi

FORNITURA UE TRAMITE ID/RF IN IT

C.M. 36/E del 21/6/2010 § 2 n. 31

A (fornitore tedesco)  **B** (Rappresentante fiscale di A)

C (cliente operatore IT)

fattura → trasporto

N.B. Nel B2B A deve fatturare dalla Germania; La fattura emessa dalla posizione IT è da considerare non rilevante (R.M. 21/E del 20/02/2015)

N.B.

- B non può addebitare l'Iva italiana a C (C.M. 14/E/2010)
- C **INTEGRA la fattura ricevuta** ai sensi dell'art. 17. co.2 (C.M. 36/E/2010)

Adempimenti	B (Rf di A)	C (IT)	D.A.I. VJ3 + VF
Elenchi Intrastat	SI, acquisto intracomunitario assimilato (art. 38, co.3, lett. b) del D.L. 331/93) e compila l'intra 2-bis	NO (ma acquisto interno in reverse charge)	
Spesometro/esterometro	NO	SI (TD10 dal 2019)	

TD19 (obbligo dal 1/7/2022)

54

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Acquisti da non residenti - esempi

PATOLOGIE: ERRATI ADDEBITI IVA

FORNITORE UE (NON IDENTIFICATO IT) CHE ADDEBITA IVA UE

- Va da sé che se il **fornitore** è iscritto nel VIES e **ha erroneamente addebitato l'iva del proprio paese** la soluzione preferibile è quella di chiedere l'accredito della medesima in modo che il reverse (fin da subito oppure a seguito di successiva rettifica) venga applicato al netto dell'iva estera.
- In mancanza di condiviso accordo con la controparte, invece, non resta che **applicare comunque il reverse** sulla fattura ricevuta: prudentemente (mancano chiarimenti ufficiali) prendendo come imponibile il totale (ivato) estero.

FORNITORE NR IDENTIFICATO IT (NON STABILITO)

- In caso di **errata fatturazione di Iva IT** da soggetto NR identificato IT (dal 2016) è fatta salva la detrazione per il cessionario/committente ma con applicazione sanzione fissa – se non c'è frode - da € 250-10.000 (per liquidazione/fornitore) se il cessionario/committente (debitore d'imposta) non applica RC articolo 17 co.2 (art.6, comma 9-bis1, D.Lgs 471/97).
- Se il fornitore ha versato l'iva di cui ha irrualmente esercitato rivalsa **il cessionario/committente può omettere regolarizzazione** (in RC) **ferma restando sanzione** (di cui rimane solidalmente responsabile anche il fornitore) riducibile **con ravvedimento** (CAde 16/E/2017; Risposta AdE 301 e 501/2021)

55

Acquisti da non residenti – altri casi particolari

Fornitore	Cliente	Trattamento per il soggetto Italiano	
		Cessione/acquisto beni	Servizi resi/ricevuti
Fornitore UE in regime di franchigia delle piccole imprese (artt. 284-287 Direttiva 2006/112/CE)	IT in regime normale  N.B. Trattamento indifferente se IT è forfetario (CAde 10/E/16; Resp.AdE 431/2022)	NO acquisto intracomunitario (art.38, co.5/d, D.L. n.331/93; art. 2 § 1-b-i Direttiva 2006/112/CE). L'acquisto entra nel circuito del margine (art.36 D.L. n.41/95) Autofattura senza applicare Iva NO Intrastat acquisti (C.M. n.36/E/10 § 4) (*)	C.Ade 36/E/10 § 4. Si deve supporre che si tratta di operazione rilevante nello Stato d'origine: (i) NO applicazione Iva (ii) NO Intrastat. N.B. La posizione CM 36 è superata per servizi TTE e generali minimi (RAde 75/E/2015); idem forfetari (CAde 10/E/16); vedi regole ordinarie (RC x acq. servizi territoriali IT)
(*) N.B. Per gli acquisti nel regime del margine NO compilazione della parte fiscale (C.M. n.36/E/10 p.to 29), tuttavia, i mensili sono tenuti a compilare la parte statistica (art.37, co.2, del D.L. n.41/95; C.M. n.177/E/95 § 5 e C.M. n.137/E/97 § 23.2).			
Fornitore IT in regime normale 	Cliente operatore UE in regime di franchigia delle piccole imprese	Cessione non imponibile art.41 del D.L. n.331/93 (fermo restando il movimento fisico dei beni) SI Intrastat (C.Ade 36/E/10§4)(**)	Servizio non territoriale art.7-ter (per servizi generali) SI Intrastat per servizi generali (C.Ade 36/E/10 § 4)(**)
(***) Ma come, se il cliente non dovesse essere iscritto nel VIES? Per i servizi l'obbligo di applicare il RC da parte del committente soggetto passivo si ritiene ineludibile (fin dal 2010); Dal 2020, a seguito modifiche articolo 138 Direttiva, senza iscrizione VIES cliente, l'operazione non è cessione Intra.			

56

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata


Focus: soglie piccole imprese in franchigia nella UE

Fonte: sito Comunità europea – Tabella gennaio 2021

Member State	Exemption for small enterprises ¹		Member State	Exemption for small enterprises ¹	
	National currency	Euro equivalent		National currency	Euro equivalent
Austria	€ 30.000	-	Lithuania	€ 45.000	-
Belgium	€ 25.000	-	Luxembourg	€ 35.000	-
Bulgaria	50.000 BGN	25.565	Hungary	12.000.000 HUF	33.977
Croatia	300.000 HRK	40.557	Malta	€ 35.000 € 24.000 € 14.000	-
Czech Republic	1.000.000 CZK	39.250	Netherlands	€ 20.000	-
Denmark	50.000 DKK	6.698	Poland	200.000 PLN	43.863
Germany	€ 22.500	-	Portugal	€ 12.500	-
Estonia	€ 40.000	-	Romania	300.000 RON	47.180
Ireland	NA	-	Slovenia	€50.000	-
Greece	€ 10.000	-	Slovakia	€ 49.790	-
Spain	None	None	Filand	€ 10.000	-
France	€ 82.000 or € 42.900 or € 33.200 or € 17.700	-	Sweden	€ 3.000	2.990
Italy	€ 65.000	-	United Kingdom	85.000 GBP (ante Brexit)	97.382 (ante Brexit)
Cyprus	€ 15.600	-			
Latvia	€ 40.000	-			

1. See Articles 284 to 287 of Directive 2006/112/CE, as amended. This scheme is reserved for taxable persons established within the territory of the country.

57



58

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Acquisti da non residenti – altri casi particolari

ESEMPIO Ft EBAY VAD regime IOSS

ebay
Tax Invoice

Invoice Number: IOSS-2138042-IT ✓
Date of Invoice: 14 aprile 2022 ✓
Date of Supply: 14 aprile 2022 ✓
Order Purchase Date: 14 aprile 2022 ✓
Order No.: 22-08507-34989 ✓
Ship From Country: Regno Unito ✓

From: eBay GmbH
Albert-Einstein-Ring 2-6
14532 Kleinmachnow
Germany
Registered Court: District Court Potsdam
Company Reg. Number: HRB 13754 P
Managing Director: Oliver Klinck
VAT ID: DE200081785

Cessionario IT ?
Buyer Address: XXXXX srl
via Mario Carraro 19
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vicenza
Italia
B2B?
sbagliato

Importazione da UK «esente» attraverso IOSS

Iva assolta da eBay in qualità di fornitore presunto art. 14-bis Dir

VAT Breakdown

Rate	Taxable Amount	VAT Amount	Taxable Amount (EUR)	VAT Amount (EUR)
22.0%	GBP 115,00	GBP 25,30	138,23	30,41
Total	GBP 115,00	GBP 25,30	138,23	30,41

FX 1.2019820235077205 GB/EUR
eBay acting as deemed reseller as per Art.14a of VAT Directive 2006/112/EC has accounted for any VAT due in accordance with the local VAT legislation.
IOSS number: IM2760000742

61

Acquisti da non residenti – altri casi particolari

RAPPORTO FRA NORME TERRITORIALI E ALTRE



- L'obbligo di applicare il reverse charge anche per i servizi non imponibili ed esenti in Italia è stato precisato, in via generale, nella C.AdE 12.03.2010, n. 12/E (idem anche nella più recente risposte interpello AdE n. 91/2020).
- Va anche ricordato che nella citata C.AdE 12/E è stato altresì precisato che nel quadro VJ della dichiarazione annuale IVA vanno indicate solamente le operazioni in reverse charge soggette ad IVA (rimangono quindi esclusi – ad esempio - i trasporti di persone internazionali non imponibili).
- Ad avviso di chi scrive, come riconosciuto nella C.AdE 29.07.2011, n. 37/E per taluni servizi esenti (in senso contrario però Risposta AdE n. 91/E/2020), l'obbligo di autofattura non dovrebbe tuttavia operare anche per taluni servizi non imponibili per i quali l'art. 22 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 dispone l'esonero dall'obbligo di fatturazione. Fra questi, peraltro, le prestazioni di trasporto di persone. Ciò premesso, l'emissione dell'autofattura appare comunque utile al fine dell'annotazione dell'operazione nel registro IVA acquisti e della successiva inclusione dell'operazione nell'apposito rigo «altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali» del quadro VF della dichiarazione annuale IVA o comunque al fine della gestione di altri adempimenti (ad esempio «spesometro/esterometro»).

62

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata



NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Rapporto fra norme territoriali e altre - esempi

Esempio 1 **PROVVIGIONI SU ESPORTAZIONI**

C.AdE 37/E/2011 § 5 Dal 2010 le disposizioni dell'art. 9 comma 1 continuano a trovare applicazione solo per le operazioni che risultano territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies.

Ad esempio, nel BtoB, quando il committente è Italiano

Esempi

a) Provvigione su esportazione <i>Prestatore IT committente IT</i>	→	Fattura (N3.4) Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 7
b) Provvigione su esportazione (o cessione intra o operazione interna) <i>Prestatore IT committente operatore FR</i>	→	Fattura (N2.1) Inversione contabile art. 7 ter co.1 lett. a)
c) Provvigione su esportazione (o cessione intra o operazione interna) <i>Prestatore IT committente operatore CH</i>	→	Fattura (N2.1) Operazione non soggetta art. 7 ter co.1 lett. a)
d) Provvigione su esportazione <i>Prestatore CH committente operatore IT</i>	→	Autofattura art. 17 co.2 (TD17 N3.4) Operazione non imponibile art. 9 co.1 n. 7

65

Rapporto fra norme territoriali e altre - esempi

Esempio 2a **ACQUISTO TRASPORTI BENI DA PRESTATORE UE**

La ditta BETA SRL (partita Iva 03158694242) in data 28/02/2018 ha ricevuto da un trasportatore tedesco la fattura per trasporti comunitarie ed in esportazione

Fattura analogica fornitore

Supplier INTERNATIONAL TRANSPORT GMBH Ingolstädter Str. 22 50532 Köln - Germany Vat n. DE 123456789		Buyer BETA SRL Via della Fratellanza 119 36100 Vicenza (VI) - Italy Vat. N. IT 03158694242	
Invoice n. 3500		Köln 25/2/2018	
Description	Total		
Transport goods from Köln (DE) to Vicenza (IT) CMR n. 23456 15/2/2018	€ 3.000		
Trasport goods from Vicenza (VI) to Ginevra (CH) DAE n. 14ITQXQ1T0019774E0 16/2/2018	€ 2.000		
	€ 5.000		

Reverse charge method art. 44 e 196 Directive 2006/112/CE

Adempimenti committente IT	Applicazione RC	Integrazione	D.A.I. VJ3 + VF TD17
	Elenchi Intrastat	SI	
	Spesometro (2017-2018) e esterometro (dal 2019)	SI	

66

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Rapporto fra norme territoriali e altre - esempi

Esempio 2b Esempio integrazione (analogica)

Supplier
INTERNATIONAL TRANSPORT GMBH
Ingolstädter Str. 22
50532 Koln - Germany
Vat n. DE 123456789

Invoice n. 3500

Buyer
BETA SRL
Via della Fratellanza 119
36100 Vicenza (VI) - Italy
Vat. N. IT 03158694242

Koln 25/2/2018

Oppure
direttamente
TD17 se nei
termini

Description	Total
Transport goods from Koln (DE) to Vicenza (IT) CMR n. 23456 15/2/2018	€ 3.000
Trasport goods from Vicenza (VI) to Ginevra (CH) DAE n. 14ITQXQIT0019774E0 16/2/2018	€ 2.000
Reverse charge method art. 44 e 196 Directive 2006/112/CE	€ 5.000

Timbro apposto dal committente Beta

INTEGRAZIONE EX ART. 46-47 D.L. 331/93
Imponibile: € 3.000 Iva 22%: € 660
Non imponibile: € 2.000 (art. 9 n.2/4)
Prot. Registro vendite: 230
Prot. Registro acquisti: 740
Data annotazione: 28/2/2018

Spesometro/esterometro:
Imponibile ed Iva con natura N6 (nessuna natura dal 2021)
Non imponibile con natura N3 (N.3.4 dal 2021)

67

Rapporto fra norme territoriali e altre - esempi

IL CASO DEL VIAGGIO AEREO (SE NON RIMBORSO SPESE DIPENDENTE)

CHECK OPERATIVO

GLI STABILITI HANNO OBBLIGO FE
(se chiesta fattura)

1) capire se il vettore è o meno stabilito (cioè se ha una sede secondaria) anche in Italia

a) se è stabilito (come oramai la maggior parte) è come fosse un residente e quindi basta registrare solo il costo (prendendolo dall'estratto conto o dal biglietto aereo)

Vedi ad esempio: Emirates IT04281291007; British Airways IT00909171001; Autrian Airlines AG IT11473880158; EasyJet IT05884230961; Ryanair IT08060470963; Volotea SA IT04107830277; ...

b) se non è stabilito (compresa l'ipotesi che sia solo identificato/RF) a stretto rigore scatta anche l'obbligo di applicare il reverse charge. A tal ultimo riguardo:

- se il viaggio è internazionale (inizio o fine IT) il 38% del corrispettivo è non imp. art. 9; il resto è fci art 7-quater
- se è tutto Italia va applicata Iva 10% su tutto il corrispettivo; quest'Iva va pure versata perché è indetraibile.

2) La commissione pagata all'intermediario è un servizio generale e quindi se il prestatore non è residente va applicato il reverse charge

N.B. No RC se il viaggio è estero su estero (es. Cina – Giappone), cioè completamente FCI

N.B. No RC se si tratta di acquisto di viaggio organizzato (pacchetto turistico) rientrante nella disciplina speciale ex art. 74-ter

68

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Rapporto fra norme territoriali e altre – la natura

NATURA – PRECISAZIONI ACQUISTI RC DAL 1/1/2021

QUALE NATURA PER GLI ACQUISTI DA NR IMPONIBILI?

→ **Nessuna:** indico imponibile, aliquota e imposta (Tipo documento TD17, TD18, TD19)

NOVITA'

Nuove specifiche
1.7.1 (dal 1/10/2022)

Nel caso in cui, invece, l'elemento TipoDocumento assume il valore **TD16**, è possibile indicare sia la natura delle operazioni, sia un valore diverso da zero per l'elemento *AliquotaIVA*.

ESEMPI SU ACQUISTI IN RC CHE NON COMPAIONO IN VJ

Acquisto servizi non imponibili art. 9 da NR (tipo documento TD17)

→ Natura ~~3-6~~ 3.4 → VF18/1 (Iva2022)

Acquisto intra di beni non imponibili (tipo documento TD18)

→ Natura 3.5 per acquisti con plafond (N.B. non ha molto senso) → VF17 (Iva2022)

→ Natura 3.6 per acquisti con introduzione deposito Iva art. 50-bis → VF18/1 (Iva2022)

→ Natura ~~3-6~~ 3.4 per acquisti n.i. art. 40 co.2 DL 331 (IT promotore) → VF18/1 (Iva2022)

Acquisto interno da NR (tipo documento TD19)

→ Natura 3.6 per acquisti con introduzione deposito Iva art. 50-bis → VF18/1 (Iva2022)

Acquisti esenti

→ Natura N4 (con TD18 per acquisti intra beni, TD19 da extra UE ...) → VF18/2(Iva2022)

69

Precisazioni

FATTURE EMESSE DA NR IDENTIFICATO IN IT

→ Non sono rilevanti ai fini Iva (R.M. 89/E/2020 e RM 21/E/2015; CAde 26/E/2022) e quindi **non rilevano ai fini delle precompilate**

Guida compilazione
FE/esterometro versione 1.4 del
2/7/2021 + allegato A (§ 3.2.2.1 e
3.2.3.1) specifiche tecniche FE
aggiornate con Provv. 28/10/2021

→ Rileva, invece, l'uso del RC elettronico TD17 e TD19 trasmesso via Sdl (oppure in caricamento manuale nelle bozze dei registri)

ACQUISTI EXTRATERRITORIALI FCI

→ Secondo tesi AdE (risp. 89/E/2019; circ. 14/E/2019 § 4.1) per «esterometro» devono essere comunicati anche operazioni extraterritoriali (es. alberghi/ristoranti estero)

Guida compilazione
FE/esterometro
versione 1.4 del
2/7/2021


→ Chiarito che con TD17 (acquisto servizi) e TD19 (altri acquisti) in detto caso va utilizzato **N2.2**.

70

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata



Annotazione acquisto in RC - esempio

Esempio partita doppia

DATA	DARE	AVERE	DARE	AVERE
30/09/20X2	DIVERSI	FORNITORE UE		2.000,00
	MERCI C/ACQUISTI		1.639,34	
	IVA SU ACQUISTI		360,66	
DATA	DARE	AVERE	DARE	AVERE
30/09/20X2	FORNITORE UE		360,66	
		IVA SU VENDITE		360,66

Ammessa e consigliata adozione numerazione e registri sezionali

Esempio impostazione registri Iva:

1. Registro RC acquisti interni (fatture elettroniche nazionali)
2. Registro RC fornitori UE (TD17, TD18, TD19, TD20)
3. Registro RC fornitori Extra UE (TD17, TD19)

N.B. Doppia funzione registro vendite/Iva a debito (VJ) e registro Iva acquisti (VF)

722

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

ALTRE ESTEROMETRO

73

Operazioni da/verso non residenti - esterometro

SCADENZE ESTEROMETRO

2019 → mensile entro mese successivo

2020 (dal 25/12/2019) + 2021 + 1° sem. 2022 → trimestrale entro mese successivo

NOVITÀ OPERAZIONI DAL 1/1/2022 1/7/2022

Ultimo periodo co.3-bis D.Lgs 127/2015, post co. 1103 L. 178/2020 modificato da art. 5 co.14-ter D.L. 146/2021

+ Provv. AdE ~~293384 del 28/10/2021~~ 374343 del 23/12/2021 che sostituisce § 9 Provv. AdE 30/4/2018

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i **termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**;

OPERAZIONI
ATTIVE

↑ E-commerce (N7)?

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione **-Vecchio- § 9 per data ricezione FA si intendeva registrazione**

OPERAZIONI
PASSIVE

Nella sostanza stessi termini previsti per applicazione RC internazionale (art.47 co.1 DL 331/93 per acquisti da fornitori intra; art. 21 co.4 e 5 dPR 633/72 per altri acquisti)

74

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Operazioni da/verso non residenti

ACQUISTI NON TERRITORIALI (1/4)

Risposta AdE interpello n. 85 del 28/03/2019

Il caso

Una società di consulenza inglese in regime di franchigia (art. 281 ss Direttiva 2006/112/CE), priva di "VAT number" (secondo la legislazione locale), ha chiesto di conoscere se i propri committenti, soggetti passivi italiani, debbano misurarsi con l'esterometro per i servizi erogati.

↓

L'Agenzia ha concluso (sia ante che post Brexit) per l'obbligo per i committenti residenti/stabiliti italiani di inserire l'operazione fra gli acquisti dell'esterometro "rigettando" la soluzione dell'istante che prospettava l'esonero sulla scia dell'esclusione dal reverse charge e dall'Intrastat contenuta nella circolare n.36/E/2010.

↓

Nulla da eccepire in merito alla conclusione del caso specifico.

Quello che desta perplessità, piuttosto, sono le argomentazioni usate per "scardinare" quanto prospettato dall'istante.

Vediamo perché !

75

Operazioni da/verso non residenti

ACQUISTI NON TERRITORIALI (2/4)

Ok al caso specifico della consulenza

ma il motivo avrebbe dovuto essere questo

L'AdE, invece, la giustifica così

Risposta AdE interpello n. 85 del 28/03/2019

Le precisazioni della circolare 36/E del 2010 (parte 1^ § 4) sono parzialmente superate (risoluzione n. 75/E/2015) giacché per i servizi generali (così come per i TTE) la direttiva Iva non prevede deroghe per i soggetti in franchigia.

In altri termini il prestatore "indipendentemente dalla natura dello stesso" (per usare i termini della risposta) è un operatore economico i cui servizi «generali» non possono che essere soggetti ad Iva nel paese del committente soggetto passivo (L'OPERAZIONE IN SOSTANZA È TERRITORIALE IN ITALIA PERCHÈ SERVIZIO GENERALE)

Posizione ribadita anche nella successiva circolare 14/E/2019 § 4.2 e risp.AdE interpello 91/2020 + circ. 26/E/2022 § 1.2

Tutte le cessioni da/verso non stabiliti

Teoricamente «travolti» tutti i costi (?fatture?) non territoriali: alberghi, ristoranti, carburante, noleggio auto, ecc ... che comunque in LI.PE. e DAI non ci vanno

con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - l'invio in esame (l'esterometro) riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:

- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Pertanto, non risultando applicabili i chiarimenti forniti con la circolare n. 36/E del 2010, si è dell'avviso che, nel caso prospettato, i soggetti passivi d'imposta italiani siano tenuti alla comunicazione prevista dal citato articolo 1, comma 3-bis.

76

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Operazioni da/verso non residenti

ACQUISTI NON TERRITORIALI (3/4)

- ➔ Secondo tesi AdE (risp. 89/E/2019; circ. 14/E/2019 § 4.1) per «esterometro» devono essere comunicati anche operazioni extraterritoriali (es. alberghi/ristoranti estero, noleggi a breve auto all'estero, trasporti persone interamente all'estero, acquisto carburanti all'estero,)

E COME USANDO RC ELETTRONICO IN FE?



- ➔ Chiarito che con TD17 (acquisto servizi) e TD19 (altri acquisti) in detto caso va utilizzato **N2.2.**

Guida compilazione
FE/esterometro
versione 1.4 del
2/7/2021 +
specifiche tecniche
1.7

77

Operazioni da/verso non residenti

ACQUISTI NON TERRITORIALI (4/4)



Modifiche introdotte da art. 12 DL 73/2002 (dal 22/6/2022)

Introdotta un' apprezzabile e ragionevole soluzione semplificatoria che prevede l'esonero dall'obbligo comunicativo per le operazioni in questione "purchè di importo **non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione**" relativa ad "acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973 n. 633".

Caso	Territorialità Italia	Obbligo esterometro	Impatto LIPE/DAI
Spesa albergo o ristorante in Germania € 300	NO (FCI art. 7-quater)	NO (perché ≤ 5.000)	NO
Noleggio breve (max 30 gg) auto all'estero € 1.000	NO (FCI art. 7-quater)	NO (perché ≤ 5.000)	NO
Acquisto carburante all'estero € 100	NO (FCI art. 7-bis)	NO (perché ≤ 5.000)	NO
Locazione spazio show room all'estero € 12.000	NO (FCI art. 7-quater)	SI (TD17 N2.2)	NO
Lavorazione beni mobili prestatore estero € 700	SI, RC con Iva IT (art. 7-ter)	SI (TD17)	SI
Acquisto beni viaggianti estero su estero di beni non importati (fornitore cinese; cliente USA) equivalente € 20.000	NO (FCI art. 7-bis)	SI (TD19 N2.2) (perché >5.000)	NO
Acquisto beni importati in Italia con bolletta doganale € 100.000	SI (assolvimento Iva in dogana)	NO	SI
Immissione in libera pratica in altro Stato membro con prosecuzione verso l'Italia regime 4200 (a prescindere dall'importo)	SI, RC come acquisto intracomunitario	SI ritiene di SI, TD18	SI

78

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Operazioni da/verso non residenti

FATTURA VERSO NR IDENTIFICATO

FAQ AdE n.30 del 27/11/2018

In tal senso già CM 13/E/2018


D. Nei confronti dei cessionari e/o committenti "non residenti identificati in Italia", occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti "non residenti identificati in Italia" (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via Sdi oppure di effettuare la "comunicazione dei dati delle fatture" ai sensi del comma 3bis dell'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.

Qualora l'operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al Sdi il file della fattura inserendo il valore predefinito "000000" nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.



79

Operazioni da/verso non residenti

FATTURA VERSO SOGGETTO LIVIGNO

FAQ AdE n.46 del 21/12/2018


In tal senso già CM 13/E/2018

D. Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d'Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via Sdi?

Risposta

Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "esterometro", disciplinato dall'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al Sdi valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro".



80

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Operazioni da/verso non residenti

FATTURA VERSO PRIVATI ESTERI

Cessioni di beni intracomunitarie B2C (vendite a distanza)

Esempio 1
Cessione sotto soglia con applicazione di Iva in IT → esonero fattura; SI esterometro (imp + Iva)
N.B. Se faccio FE con XXXXXXXX invio a SdI (+ fatt. analogica al cliente) evito esterometro

Esempio 2
Cessione sopra soglia (o in caso di opzione) senza opzione OSS → **obbligo fattura** n.i. art. 41/b(N3.2)
N.B. Se faccio FE con XXXXXXXX invio a SdI (+ fatt. analogica al cliente) evito esterometro
Cessione sopra soglia (o in caso di opzione) con opzione OSS → esonero fattura; esterometro (N7)?

Esportazioni di beni verso privati extra UE

Esempio 3
Fatturazione n.i. art. 8 in presenza di bolletta di esportazione → ESONERO esterometro
 Conferma esclusione esterometro per esportazioni poiché documentate da bolletta (Risposta AdE 130 del 9/4/2019)

Esempio 4
Cessione a viaggiatori estero (art. 38-quater) in procedura Otello 2.0 → NO esterometro
 Conferma FAQ 123/2019; C.AdE 26/E/2022

81

Operazioni da/verso non residenti

TRIANGOLARE NAZIONALE

In esportazione

Art. 8 co. 1/a del DPR 633/72 (sia per IT1 che IT2)

In cessione Intra

Art. 58 (per IT1) e art. 41 (per IT2) del D.L. 331/93

OBBLIGO FE

- ESTEROMETRO (OPPURE FE) vs EL
- ESONERO ESTEROMETRO PER EXP (BOLLA DOGANALE) vs CH

82

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

OPERAZIONI CON SAN MARINO

83

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

FATTURA ELETTRONICA SCAMBI CON SAN MARINO

Art. 12 D.L. 34/2019

Introduzione obbligo di fatturazione elettronica SdI, fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato (es. forfetari), anche per le operazioni relative ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino attualmente disciplinati dal DM 24/12/1993, secondo modalità stabilite da apposito DM e in conformità agli accordi con San Marino.

Scambio note diplomatiche 26/5/2021

Nuovo DM 21/6/2021 che sostituisce dal 1/10/2021 il D.M. 24/12/1993
Prov. AdE 5/8/2021 n. 211273

Circolare Ufficio tributario RSM 31/8/2021 n. 92466

FE

Facoltà dal 1/10/2021 al 30/6/2022 → OBBLIGO dal 1/7/2022

84

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

CESSIONI BENI VERSO OPERATORI DI SAN MARINO

	Fattura cartacea fino al 30/6/2022 (o FE non recapitata da Sdl)	Fattura elettronica IT recapitata dal Sdl a destinatario SM
DM 21/06/2021	Artt. 4, 5, 22	Artt. 2, 3, 5, 22
Decorrenza	Dal 1/10/2021 secondo modalità nuovo DM 21/6/2021; non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE (i.e. forfetari); Facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori SM che comunicano codice identificativo	Idem
Codice destinatario SM	Non richiesto (nel caso di FE: XXXXXXX)	2R4GTO8 (attivo dal 1/10/2021)
Codice identificativo controparte RSM	SM+5 cifre	Idem; necessario per recapito da parte UTRSM
Trattamento e natura FE	Non imponibile articoli 8 e 9 (articolo 71) dPR 633/72 (natura N3.1 → N3.3 per FE)	Idem (obbligo uso N3.1 → N3.3)
Prova EXP	Rimangono sostanzialmente valide le vecchie procedure con obbligo vidimazione fattura UTRSM (basta un esemplare in meno quindi 3 di cui da consegnare)	UTRSM verifica assolvimento iva all'import (da parte del cessionario) e convalida regolarità FE non imponibile; riscontrabile su cassetto F&C fornitore
Annotazione prova a margine registro	Non più richiesta	Non più richiesta
Elenco Intra-1 fiscale	Non più richiesto	Non più richiesto
Regolarizzazione mancata Exp (nota variazione art. 26 con addebito Iva)	Entro 30 gg se trascorsi 4 mesi dall'emissione non torna esemplare vidimato	Entro 30 gg se trascorsi 4 mesi dall'emissione non risulta convalida FE da parte del UTRSM

N.B. Con FE superato adempimento esterometro

85

San Marino – nuova disciplina DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. CON ADDEBITO IVA (1/3)

	Fattura cartacea emessa da fornitore SM fino al 30/6/2022	Fattura elettronica fornitore SM trasmessa da UTRSM a Sdl e recapitata a cessionario IT
DM 21/06/2021	Artt. 9, 10, 22	Artt. 6, 7, 22
Decorrenza	Non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE in SM)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE in SM; facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori IT che comunicato codice identificativo	Idem
Codice destinatario IT	/	Stesso utilizzato per fatture IT
Partita Iva cessionario IT	Obbligatoria	Obbligatoria
Trattamento e natura	Imponibile, aliquota, Iva SI esterometro cessionario IT, ma senza RC	Imponibile, aliquota, Iva No esterometro cessionario IT (arriva già FE)
Procedura	E' sostanzialmente confermata la vecchia procedura. Fornitore consegna tre (prima erano 4) esemplari fattura ad UTRSM e versa Iva a SM che consegna i 3 esemplari (+ elenchi) e riversa Iva ad AdE IT entro 15gg (che restituisce originale e 1 esemplare nei 15 gg successivi); un esemplare fattura vidimato con datario e timbrato co impronta a secco UTRSM va consegnato al cessionario IT per la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa	Fornitore versa Iva a UTRSM; UTRSM la riversa ad AdE IT (+ elenchi); AdE effettua riscontri entro 15 gg. L'AdE rende noto telematicamente l'esito positivo a UTRSM e – tramite portale F&C - al cessionario IT
Detrazione cessionario		Detrazione ammessa solo dopo esito positivo controllo AdE di cui sopra

886

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. CON ADDEBITO IVA (2/3) - FE

Fatture elettroniche e altri dati IVA

RSSMRA70T02E970I

Documento n. 1248 del 23/05/2022

Dettaglio

Documenti inviati dal Fornitore nel flusso con identificativo SdI/file 6390772565 (stato SdI/file: **Consegnata**) posizione n. 1 del 25/05/2022
Fattura consegnata il 26/05/2022
Tipo documento: **Fattura**
Stato: **emessa**

Fattura elettronica tra privati elaborata correttamente da SdI.

San Marino

Esito: **Fattura validata**
Data esito: 07/06/2022

Fornitore

... omissis ...

Cliente

... omissis ...

Dati contabili della fattura

Imponibile	Aliquota IVA	Imposta	Natura	Esigibilità Iva
1.950,00 €	22,00 %	429,00 €		IVA ad esigibilità immediata
Totale: 1.950,00 €		Totale: 429,00 €		

Identificativo SdI/file 6390772565 del 25/05/2022

87

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. CON ADDEBITO IVA (3/3) - FA

Novità TD28 dal 1/10/2022 (specifiche 1.7.1)

Da San Marino non tutti i fornitori sono obbligati ad emettere FE (l'esonero è previsto dal citato d.d. 147/2021 per i soggetti con ricavi dell'anno precedente inferiori a € 100.000 che tuttavia possono optare per la FE) sicché si poneva il problema per il cessionario italiano, nel secondo caso, di capire come comportarsi ai fini dell'esterometro di fronte alla ricezione di una **fattura cartacea con addebito dell'iva** con timbro a secco circolare dell'Ufficio tributario di San Marino (sostanzialmente alla vecchia maniera). La questione è stata risolta con l'introduzione del **nuovo tipo documento TD28** che (a differenza del TD19) non genera annotazioni in RC e va compilando indicando (fra le altre):

- "SM" nell'IdPaese dell'<IdFiscaleIva> del cedente (pena scarto per errore 00473 usando il TD28);
- nel campo <Data> (2.1.1.3), la "data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea" emessa dal fornitore sammarinese;
- nel campo <Numero> (2.1.1.4) "la numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese";
- l'imponibile e l'imposta italiana (o l'eventuale natura di non imponibilità) come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

88

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. SENZA ADDEBITO IVA (1/2) - R.C.

	Fattura cartacea emessa da fornitore SM fino al 30/6/2022	Fattura elettronica fornitore SM trasmessa da UTRSM a Sdl e recapitata a cessionario IT
DM 21/06/2021	Artt. 9, 11, 22	Artt. 6, 8, 22
Decorrenza	Non più ammessa dal 1/7/2022 (salvi esoneri FE in SM)	Obbligatoria 1/07/2022 salvi casi esoneri obbligo FE in SM; facoltativa dal 1/10/2021
Oggetto	Cessioni beni accompagnate da d.d.t. verso operatori IT che comunicato codice identificativo	Idem
Codice destinatario IT	/	Obbligatorio (stesso utilizzato per fatture IT)
Partita Iva cessionario IT	Obbligatoria (regole art. 21 e 21-bis dPR 633/72)	Obbligatoria (regole Provv. AdE 30/4/2018)
Trattamento e natura fattura fornitore SM	No addebito Iva Inversione contabile	Esportazione N3.1
Procedura	È sostanzialmente confermata la vecchia procedura. Fornitore consegna 2 (prima erano 3) esemplari fattura ad UTRSM; 1 esemplare con timbro a secco circolare va trasmesso al cessionario IT. Integrazione esemplare fattura con timbro a secco applicando l'Iva IT; doppia annotazione vendite/acquisti; procedura elettronica TD19 (o analogica + estemetro vecchia maniera)	Il cessionario IT opera integrazione FE con modalità AdE RC elettronico (art. 8 co. 2 DM); Tipo documento TD19 (v. Guida AdE nov.2020 smi + circ. 26/E/2022)
Adempimenti cessionario IT		TD19

N.B. Se il cessionario IT non riceve fattura o riceve fattura irregolare dal fornitore di SM, applica la procedura autofattura denuncia di cui all'articolo 6, comma 9-bis, d.Lgs 471/97 e quindi assolvendo l'imposta in reverse charge (art. 12 DM 21/6/2021).

89

San Marino – «nuovo» regime DM 21/6/2021

ACQUISTO BENI DA S.M. SENZA ADDEBITO IVA (2/2) - R.C.



Chiarito che non è necessario aspettare alcun esito

Testo originario Provv. 5/8/2021

4.2 In caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta (art. 8 DM), ~~l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 4.1 consente, al cessionario italiano soggetto passivo IVA, di procedere al versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.~~

Testo modificato con Provv. 29/9/2021

4. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: "In caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta (art. 8 DM), il cessionario italiano soggetto passivo IVA visualizza la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi e procede al versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."

90

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

San Marino – altre operazioni

→ Servizi resi/ricevuti con controparte sammarinese

Valgono le stesse regole territoriali previste per i rapporti con gli altri Paesi esteri

NO Intrastat;

No obbligo FE (facoltà) ex DM 21/6/2021



La movimentazione di beni per lavorazione deve essere documentata da DDT e registro C/S

New

Il nuovo D.M. 21/6/2021 (art. 1 co. 2) assimila i movimenti da/per IT/SM a cessioni/importazioni salvo per perizie o lavorazioni (perfezionamento, manipolazioni) **con successivo rientro se tenuto registro C/S e DDT** con relativa causale (disciplina simile a quella dell'art. 17 direttiva Iva)

New

Idem per beni utilizzati temporaneamente per esecuzione servizi

New

Previsto riconoscimento effetti traslativi differiti e contratti estimatori e simili max 365 gg (art. 1 co.5 DM) con obbligo registro C/S e d.d.t.

→ Cessioni verso «privati» ed Enti «non soggetti Iva»

Sono soggette ad Iva nel Paese del venditore; fanno eccezione (Iva a destinazione): le cessioni di mezzi di trasporto nuovi (a prescindere da soglie); le cessioni a distanza sopra soglia (**elevata da € 8.263,31 a € 28.000** con il nuovo DM 21/6/2021) a privati; le cessioni sopra soglia (**ridotta da € 8263,31 a € 8.000**) ad enti «non soggetti» (**+ obbligo INTRA 13**) o, senza soglia, se già identificati Iva (**+ obbligo INTRA 12 se addebito in RC**).

91

VARIE

92

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

E-commerce diretto – mappa prestatore IT

Regole territoriali : i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione nel B2C sono territoriali nel Paese del committente privato (art. 58 Direttiva 2006/112/CE); nel B2B vale, invece, territorialità nel paese del committente (art. 44 Direttiva)

Disciplina in vigore dal 01/01/2015 (D.Lgs 42/2015)

	Committente	Territorialità	Adempimenti in Italia	MOSS	DAI annuale	Spesometro 2017-2018
B2C	Privato IT	Italia	Esonero fattura e RF/SC/RT Iva italiana	NO	VE23	SI se fattura
	Privato UE	Paese UE Art.7-sexies co.1/f-g Art.7-octies co.1/a-b	MOSS IT o (in mancanza) identificazione UE Iva del paese del cliente	SI (altrimenti adempimenti da Stato UE cliente)	NO (ma dich. MOSS trim. CM22/E/16)	SI CM 22/E/2016 CM 1/E/2017
	Privato extra UE	Extra UE (FCI - come sopra)	Fattura prestatore non soggetta (art. 21 co.6-bis/b)(*)	NO	VE34	SI
B2B	Operatore IT	Italia Art. 7-ter co.1/a	Fattura prestatore con Iva italiana	NO	VE23	SI
	Operatore UE	UE Art. 7-ter co.1/a	Fattura prestatore in Inversione contabile (intrastat)	NO	VE34	NO
	Operatore extra UE	Extra UE Art. 7-ter co.1/a	Fattura prestatore non soggetta (art. 21 co.6-bis/b)	NO	VE34	SI

(*) Salva ipotesi di considerare estesa anche ai servizi resi ai privati extra UE l'esonero previsto dall'art. 22 co.1 n. 6-ter per la fattura e dal DM 27/10/2015 per scontrini e RF e DM 10/5/2019 per RT

Se sotto soglia da 2019

E-commerce indiretto B2C - novità dal 1/7/2021

FATTURAZIONE: ESONERO, OBBLIGO O FACOLTA?

Casistica	Adempimenti IT	Iva altro Stato membro
1 Vendite per corrispondenza e simili compreso e-commerce indiretto (RM 274/E/2009) – interne	<ul style="list-style-type: none"> Esonero obbligo fatturazione salvo richiesta cliente (o per scelta) Esonero obbligo certificazione RF/SC/DC Obbligo tenuta registro corrispettivi art. 24 	/
2 Vendite intracomunitarie a distanza (B2C)	a) Sotto soglia senza opzione	Come caso 1
	b) Sotto soglia <u>con</u> opzione Iva destino <u>senza</u> adesione OSS	Obbligo fatturazione da IT cessione non imponibile art. 41 co.1/b (N3.2) (1)
	c) Sopra soglia senza adesione OSS	
	d) Sotto soglia con opzione Iva destino e adesione OSS	Esonero obbligo fatturazione (2); ma come si compila in caso di emissione per scelta?
	e) Sopra soglia con adesione OSS	
3 Fatturazione a fornitore presunto art. 2-bis ove previsto	Obbligo fatturazione per il fornitore indiretto in esenzione articolo 10 comma 3; esonero per fornitore presunto in regime OSS	Tramite fornitore presunto

(1) Vedi articolo 46 comma 2-3 DL 331/93 e art. 220 § 1 n.2 Direttiva
(2) Vedi rinvio art. 74-sexies ad art. 74-quinquies dPR 633/72 e art. 22 § 1 n. 2 Direttiva

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

E-commerce indiretto B2C - novità dal 1/7/2021

VENDITE A DISTANZA (B2C) E ADEMPIMENTI

VAD sopra soglia documentate da fattura emessa per obbligo (caso 2C) e per scelta (caso 2E)

Caso	Fatturazione IT	Natura (1)	Li.Pe. e Dai IT	Plafond	Intrastat (3)	Iva paese Consumo
2C Fornitore residente che effettua cessioni a distanza sopra soglia <u>senza</u> opzione OSS	Si obbligo fattura (n.i. art. 41 co.1/b) (art. 46 co.2-3 DL 331/93; art. 220 § 1 n. 2 Direttiva)	N3.2 (solo imponibile)	SI VP2 LiPe SI VE30 DAI (N3.2)	SI (art. 41 co.4)	SI (circolare 13/E/1994) Ma serve proprio? ↑ Si attendono chiarimenti dall'AdE	Tramite RF o identificazione diretta; regole locali
2E Fornitore residente <u>con opzione OSS</u> che emette facoltativamente FE	No obbligo fattura; No obbligo registro corrispettivi (Artt. 74-sexies DPR 633; art. 220 § 1 n. 2 Direttiva)	Bollo N7? Si ritiene N7 ovvero N3.2 (2) per fruire plafond (solo imponibile)	NO, tranne VE30 (+LIPE) se si vuole plafond (risp. AdE 802/2021)	OK plafond, ma solo se emessa fattura (risp. AdE 802/2021)	NO fiscale con N7 (dubbio statistico) (3)	Tramite OSS UE (da IT) No obbligo fattura

(1) Esterometro? Sicuramente assorbito con uso FE
 (2) N.3.2. per fruire plafond (vedi risposta AdE Videoforum Italia Oggi 25/01/2022); si ritiene che l'iva del Paese di destino vada invece indicata in forma descrittiva o comunque con trattamento FCI/escluso (N1 o N2.2)
 (3) Intrastat? La modalità transazione '1 2' Scambi diretti con consumatori privati (comprese le vendite a distanza) non va ripilogata ai fini Intrastat (nota N2 nuova tabella B Provv. AdD/AdE/Istat 23/12/2021)

95

E-commerce indiretto B2C - novità dal 1/7/2021

VENDITE A DISTANZA (B2C) E ADEMPIMENTI

Risposta AdE n. 802/2021 + risposta AdE 493/2022

- No obbligo fattura in linea di principio; si **obbligo fattura** per fruire plafond e accesso rimborsi Iva ex art. 30 co.3/b (annotazione nel registro vendite e indicazione in VE30 DAI)
- Se non viene emessa per le operazioni OSS, l'accesso al beneficio del plafond non è compromesso se maturato per altre operazioni in regime ordinario.

Risposta AdE Videoforum Italia Oggi 25/1/2022

D. FATTURAZIONE VENDITE INTRACOMUNITARIE. Secondo la risposta ad interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, le vendite intracomunitarie a distanza di beni inviati dall'Italia verso altri Stati membri, soggette ad Iva nel paese di arrivo, essendo qualificate in Italia operazioni "non imponibili" concorrono all'agevolazione per gli esportatori abituali ed al presupposto per il rimborso del credito annuale o infrannuale, **anche se effettuate da soggetti passivi che si avvalgono del regime OSS-UE**, a condizione che siano fatturate, contabilizzate e riportate nella dichiarazione annuale. Si chiede di sapere **se nell'eventualità** in cui, per tali operazioni, venga emessa fattura elettronica via Sdi, debba essere indicato quale codice natura "N.7" oppure "N3.2".

R. Si ritiene che per la fattispecie indicata nella fattura elettronica via Sdi debba essere valorizzata la natura "N3.2"

96

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

E-commerce indiretto B2C - novità dal 1/7/2021

VAD IN REGIME OSS ED ESTEROMETRO

FAQ regime OSS pubblicata sito AdE 22/1/2022

[Un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l'obbligo di presentare l'esterometro?](#)

Si. L'emissione di fattura verso privati stranieri comporta l'obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. **Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018** (n. 205 del 27/12/2017) **per avere traccia delle operazioni** per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle **per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica**.

Si consideri comunque che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

Leggasi 1° luglio 2022

97

Note variazione e FE

LE NOTE ACCR. TD04 (O TD08) VANNO SENZA SEGNI

FAQ «precompilate» portale F&C AdE – risposta 30/07/2021

[Ho emesso una nota di credito con importi sia positivi che negativi, ma risulta annotata nei registri con solo importi negativi e c'è il seguente avviso "Nel tuo registro è presente almeno una nota di credito o di debito: per tali documenti occorre verificare la correttezza dei segni degli imponibili/importi e modificarli, se necessario, attraverso l'azione "Modifica segno nota di variazione". Cosa significa? Come posso modificare l'annotazione?](#)

Con riferimento al trattamento dei tipi documento TD04 (o TD08), trattandosi di documenti, emessi ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, emessi per rettificare in diminuzione importi presenti in una fattura precedentemente inviata, sono annotati nel registro delle fatture emesse del soggetto emittente (C/P) con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.

Per il cessionario (C/C) sono parallelamente annotati nel registro delle fatture acquisti con valore negativo, relativamente ad ogni linea riportata nel documento.

Premesso che per effettuare una rettifica in diminuzione occorre trasmettere un documento TD04 (o TD08), mentre per effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, occorre trasmettere un documento TD05 (o TD09), anche una **nota di credito (Tipo documento TD04 o TD08)** composta da linee con importi positivi e linee con importi negativi, **sarà annotata** con i criteri sopra indicati, **considerando quindi tutti gli importi in valore assoluto** con segno negativo senza tener conto del segno indicato nel documento inviato.

Solo per le annotazioni relative a nota di credito o note di debito, il contribuente può modificare l'annotazione solo con riferimento al segno, positivo o negativo, dell'importo riportato in ogni riga attraverso l'azione "Modifica segno nota di variazione".

98

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Note variazione e FE

NOTE CREDITO ACQUISTI IN RC

In questo caso il fornitore (IT o estero) non accredita l'Iva poiché il debitore d'imposta per l'operazione in RC è il cessionario/committente (C/C)

ipotesi gestione elettronica XML

Acquisto originario

Il C/C applica il RC (autofattura/integrazione) in modalità elettronica TD16, TD17, TD18, TD19

Esempio: il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5/10 non imponibile di 200 euro per cessione di beni; il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette a SDI il 6/10 un documento **TD18** in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5/10 del francese, è riportato l'imponibile di 200 euro e l'imposta di 44 euro;

Accredito

Il C/C per la gestione elettronica del RC in rettifica non deve usare il TD4 ma deve usare, **con segno meno**, lo stesso tipo documento utilizzato per l'acquisto

Esempio: il fornitore francese il 3/11 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 05/10, una nota di credito dell'importo di 20 euro; conseguentemente il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere a SDI un documento **TD18** rettificativo di quello trasmesso il 6/10, riportando un imponibile di - 20 euro e un'imposta di **- 4,4 euro**.

99

Omaggi, autoconsumi; cessione BA e passaggi interni

CRITICITÀ CON BINARIO «TD01»



Caso	Tipo	Controparti	Importi	Natura	DAI	Criticità/Note
Autofattura per OMAGGI	TD01	Cedente	Imponibile	NO (*)	VE	Attenzione a non annotare il flusso passivo
	No TD20	=	Aliquota			
		Cessionario	Iva (*)			
Conferma che l'autofattura va annotata solo nel registro vendite						C.M. 14/E/2019 § 6.4
Autofattura per AUTOCONSUMO	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra
Autofattura per PASSAGGI INTERNI	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra	VE sez. X	Attribuire sezionali
					VF sez. Y	Esclusione da V.A. non intercettata
Cessione BA	Come sopra	Cedente vs cessionario	Come sopra	Dipende	VE	Esclusione da VA non intercettata

PROVV. 99922/2020 (OBBLIGO DAL 2021)

Tipo documento	Note	DAI
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)	VE e (-) VE40 cedente VF cessionario
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	Annotato solo su registro vendite
		VE

(*) Salvo ipotesi di operazioni esenti

100

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Autofattura denuncia – TD20

AUTOFATTURA DENUNCIA (ART. 6, CO.8, DLGS 471/97)

Provvedimento 30/4/2018 § 6.4

- ✓ Valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione delle FE
- ✓ La FE sarà generata e trasmessa (al proprio indirizzo telematico) dal cessionario/committente
- ✓ **Non occorre più consegnare copia dell'autofattura presso l'Ufficio** ←
- ✓ Copia della FE sarà messa a disposizione nell'area riservata del portale F&C del cedente/prestatore
- ✓ **TIPO DOCUMENTO → TD20**
- ✓ Il provvedimento chiarisce che la disciplina vale tanto per le fatture "non emesse" (lettera a dell'art. 6 co.8) che per quelle "irregolari" (lettera b)
- ✓ Fra le non emesse si considerano anche quelle emesse in formato non conforme XML

Data 2.1.1.3 = data effettuazione operazione
(Guida Ade 23/11/2020)

Fattura omessa

- Versamento Iva con F24 codice tributo 9399
- Entro 30 gg trascorsi 4 mesi dall'omessa fatturazione (oppure dall'annotazione nel caso di fattura irregolare)


101

Autofattura denuncia – TD20

OMISSIONE FORMATO FE = OMESSA FATTURAZIONE

Comma 909 a/7 L. 205/2017

Riscrittura art. 1, co.6, D.Lgs 127/2015



→ Già da luglio 2018 per carburanti e/o filiera subappalti (comma 917) salvo proroga al 1/1/2019 per cessioni presso impianti distribuzione



→ Ricevimento fattura irrualmente cartacea: regolarizzazione entro 4 mesi o entro 30 gg dalla registrazione? E per il versamento dell'iva (va riversata se l'ha già fatto il fornitore)? Questioni non completamente chiare!

102

Autofattura denuncia – TD20

AUTOFATTURA DENUNCIA ACQ.IN RC (ART. 6, CO.9-BIS)

In analogia ai casi di omessa fatturazione di operazioni con rivalsa Iva (art. 6 comma 8 D.Lgs 471/97) anche nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, il C/C di un'operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

Guida AGE 23/11/2020

- 
un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. Nell'autofattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso;
- 
a seguire, un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta per gestire l'applicazione del RC in modalità elettronica (tipo documento introdotto dal 1/10/2020).

Autofattura splafonamento TD21

AUTOFATTURA DENUNCIA VS SPLAFONAMENTO

Evoluzione XML Provv. 999922/2020

Tipo documento	Note	modello Iva 2021
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)	Il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (errore 00471) Vanno distintamente caricati i dati del fornitore (inottemperante) e del cessionario/committente (denunciante) L'autofattura viene scartata se la partita Iva del cedente/prestatore risulta cessata a oltre 5 anni rispetto la data documento (errore 00323) Nel campo 2.1.1.3 <Data> riportare data di effettuazione cessione/prestazione	VF (+ eventuali N6.1 ...N6.9 se operazioni in rc interno) + VJ per soli casi da RC (per autofattura art. 46 co.5 la codifica non pare sufficiente a caricare correttamente i flussi distinti fra VJ9 e VJ3 come avverrebbe con TD18, TD17 e TD19)
TD21 autofattura per splafonamento	Non ammessa indicazione del cedente/prestatore diversa dal cessionario/committente (errore 00472) Presenta autofattura l'esportatore che ha splafonato (vedi RM 16/E/2017) e (l'incolpevole fornitore) non viene coinvolto. Nel campo 2.1.1.3 <Data> riportare data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione che deve comunque ricadere nell'anno splafonamento	VF + Iva quadratura in VE25 

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Autofattura splafonamento TD21		Attenzione 12 gg trasmissione	
Così la procedura senza disturbare il fornitore (RM 16/E/2017)	Metodo B Tramite F24	Metodo C Tramite liquidazione	Così in dichiarazione Iva
1a) emissione autofattura in 2 esemplari (*), contenente estremi fornitore, protocollo fatture ricevute, ammontare splafonamento dell'Iva;	Vedi punto 5	Al più tardi entro 31/12 dell'anno di splafonamento	↓
1b) annotazione nel registro vendite	NO	SI, entro i termini della liq.	Vedi sotto
2) versamento dell'Iva (che avrebbe dovuto addebitare il fornitore)	Tramite F24 con codice tributo del periodo in cui si è splafonato	Tramite liquidazione periodica Iva nei termini di cui sopra	rigo VL30 versamenti + rigo VE25 (posta di quadratura);
3) versamento interessi legali da ravvedimento	Si ritiene tramite F24, codice tributo 1991	Come sopra (**)	Come sopra se versati con Iva (metodo C); No se versati con cod. tributo 1991
4) versamento tramite F24 della sanzione ridotta	Tramite F24, con codice tributo 8904	Tramite F24, con codice tributo 8904	No
5) presentazione di un esemplare dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (*);	Entro termine presentazione della dichiarazione Iva (*)	Entro termine presentazione della dichiarazione Iva (*)	/
6) registrazione dell'autofattura nel registro acquisti.	SI (esclusivamente nel registro acquisti)	SI	Quadro VF

(*) Come precisato nel provvedimento AdE 30/4/2018 (§ 6.4), l'utilizzo del «TD20» ovvero «TD21» dal 1/10/2020 ed il conseguente inoltro del documento al SdI sostituisce l'obbligo di presentare un esemplare dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
 (**) Letteralmente nella R.M. 16/E/2017 si parla di annotazione della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva delle vendite.

Si ritiene possibile entro 30/04/X1 ma con data 31/12/XX

105

Autofattura splafonamento TD21

AUTOFATTURA SPLAFONAMENTO E LI.PE.PRECOMP.

FAQ portale F&C

Ho trasmesso un documento TD21 per splafonamento a fonte del quale ho versato l'Iva con modello F24, ma mi ritrovo tale documento annotato in entrambi i registri. Come devo gestire tale situazione?

Rispetto alle informazioni trasmesse con il Tipo documento TD21, l'Agenzia non è in grado di distinguere se a fronte dello splafonamento, l'Iva è già stata regolata con versamento tramite modello f24 o deve essere assolta in liquidazione. Pertanto, il documento è trattato come se l'Iva dovesse essere regolata in liquidazione, con annotazione quindi in entrambi i registri.

Qualora il contribuente abbia già assolto l'Iva con versamento tramite modello F24, **dovrà provvedere a modificare la bozza di lipe.**

Data di pubblicazione: **08/07/2021**

Nuova soluzione

Specifiche 1.7.1.
(obbligatorie da 1/10/2022)

Al fine di riportare in fattura l'informazione circa l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica dell'Iva, l'elemento *TipoDato* (del blocco «AltriDatiGestionali») va valorizzato con la stringa "F24" (in sostanza quando si opera con il metodo B della risoluzione AdE 16/E/2017).

106

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Depositi fiscali Iva – estrazione e FE

ESTRAZIONE ARTICOLO 50-BIS COMMA 6

ANTE SPECIFICHE PROVV. 99922/2020

Caso	Tipo	Controparti	Importi	Natura	DAI	Criticità/Note
Autofattura ESTRAZIONE DEPOSITO IVA art. 50-bis	TD01	Cedente X Cessionario	Imponibile Aliquota Iva (*)	≠ Non accettato con TD01 e aliq.	VJ VF	Consegnare copia analogica al gestore x estrazione C.M. 14/E/2019 § 6.4; Faq AdE 138/2019

PROVV. 99922/2020 (codici attivi dal 01/10/2020)

	Tipo documento	Note	DAI (Iva 2022)
Estrazione residenti/stabiliti	TD22 estrazione beni da Deposito IVA	N.B. indicando nel campo cedente i dati del fornitore estero nel campo cessionario i dati del proprietario che estrae (no errore 471 se i dati coincidono)	RC pieno Solo VF
	TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA F24Elide gestore o con uso plafond (N3.5)		

Esterometro N.B. Per l'introduzione, se il fornitore non è stabilito va presentato esterometro. Il flusso è già assorbito se si usa: per RC il TD18 con N3.6 per acq.intra n.i. 50-bis co.4/a; TD19 e N3.6 per acquisto da NR di beni già in IT n.i. 50-bis co.4/c o co.4/e
N.B. Al momento estrazione 50-bis co.6 non è in nessun caso necessario comunicare acquisto precedente con vecchio esterometro fino al 30/6/2022 (Guida AdE FE/esterometro 1.7 e 1.8)

107

Novità da ottobre 2022

ALTRE NOVITÀ SPECIFICHE 1.7.1 DAL 1/10/2022

Cedente e cessionario. Dal 1° ottobre con i nuovi controlli di coerenza dei dati trasmessi, verranno scartati:

- con codice errore 00471, i file XML dove il cedente/prestatore risulti essere uguale al cessionario/committente (TD01, TD02, TD03, TD06, TD07, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28);
- con codice errore 00476 i file XML che riportino contemporaneamente nell'IdFiscaleIva del cedente/prestatore e in quello del cessionario/committente un valore diverso da IT.

Estrazione dai depositi Iva. Il controllo 00471 non opererà per le estrazioni dai depositi Iva (TD22 e TD23) nel qual caso la novità consiste invece nel dover riportare nel blocco "AltriDatiGesionali" l'elemento TipoDato valorizzato con la stringa: (i) «NellAnno», nel caso in cui l'estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito; (ii) «AnniPreced», nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un anno successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta.

108

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Novità da ottobre 2022



ALTRE NOVITÀ SPECIFICHE 1.7.1 DAL 1/10/2022

Altre autofatture. No controllo 00471 nemmeno per le autofatture per cessioni gratuite (TD27) come già previsto per le autofatture (TD21) da splafonamento per le quali vale invece il contrario ovvero è obbligatorio che cedente e cessionario coincidano (errore 00472). Per TD21 viene inoltre chiesto che nel blocco "AltriDatiGestionali" sia indicato «F24» nell'elemento TipoDato quando il versamento dell'imposta regolarizzata avviene, in sostanza, secondo il metodo B della risoluzione AdE 16/E/2017.

Reverse domestico TD16. Dal 1/10/2022 sarà ammesso (non formerà più scarto 00401 00430) indicare sia aliquota che natura (N6.1 ... N6.8) per l'integrazione elettronica con invio al SdI (al momento sempre facoltativo) delle fatture in RC interno.

Descrizione N7. Sostituito, per i servizi TTE, il riferimento dell'articolo 7-sexies leff. f) e g) con l'articolo 7-octies lettera a) e b).

109

Dichiarazioni d'intento e plafond

DICHIARAZIONI D'INTENTO ED ESPORTATORI ABITUALI

Art. 1 DL 746/84 modificato da art. 12-septies D.L. 34/2019

Dal periodo d'imposta 2020

- 1 → eliminazione (per il fornitore) dell'obbligo di indicare in dichiarazione annuale (quadro DI) l'elenco dei protocolli delle dichiarazioni d'intento ricevute Conferma Iva 2021
- 2 → introduzione **dell'obbligo di indicare nelle fatture emesse** in articolo 8/c il **protocollo di ricezione della dichiarazione risultante dalla ricevuta rilasciata dall'AdE** all'esportatore abituale Natura N3.5 (obbligo dal 1/1/2021)
- 3 → **eliminazione dell'obbligo di protocollazione** (all'emissione per l'esportatore e all'arrivo per il fornitore) **e di tenuta del registro delle dichiarazioni** d'intento emesse e ricevute (in cui annotarle entro 15 gg)
- 4 → l'eliminazione dell'obbligo di consegnare copia della d.i. in dogana per l'utilizzo del plafond all'importazione (l'AdE mette a disposizione dell'AdD la banca dati delle dichiarazioni d'intento)

110

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Dichiarazioni d'intento e plafond - Provv. AdE 28/10/2021

NUOVE MISURE CONTRASTO FRODI PLAFOND IVA

ARTICOLO 1 COMMA 1079-1083 L. 178/2020

BLOCCO AUTOMATICO LETTERE D'INTENTO

NEL CASO DI IDENTIFICAZIONE DI FALSI ESPORTATORI ABITUALI, VALE A DIRE I CONTRIBUENTI CHE, ALL'ESITO DI ANALISI DI RISCHIO E DI CONTROLLI SOSTANZIALI, RISULTANO EMITTENTI LETTERE D'INTENTO IDEOLOGICAMENTE FALSE RILASCIATE SULLA BASE DI UN PLAFOND IVA FITTIZIO. IN TALE CASO SI INIBISCE INOLTRE L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA RECANTE IL TITOLO DI NON IMPONIBILITÀ AI FINI IVA.

NEL CASO DI INDICAZIONE NELLA FATT. DEL N. DI PROTOCOLLO DI LETTERA D'INTENTO INVALIDATA SDI BLOCCA L'EMISSIONE DELLA FE NON IMP.

111

Dichiarazioni d'intento e plafond - Provv. AdE 28/10/2021

NUOVE MISURE ANTIFRODE/ANALISI DEL RISCHIO

Provvedimento n. 293390 del 28/10/2021 - in vigore dal 1/1/2022

L'analisi del rischio. Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti, fermi restando i successivi ordinari controlli, l'Agenzia incrocia le informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento (tutte) presentate dall'esportatore abituale con le informazioni di proprie banche dati o acquisite da altre banche dati pubbliche o private. A tal fine le valutazioni vengono prioritariamente orientate ad intercettare:

- (i) criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento nonché (ii) derivanti dalle operazioni che concorrono a formare il plafond;
- (iii) rischi riconducibili al titolare o legale rappresentante della società nonché (iv) alle omissioni e/o incongruenze dichiarative e di versamento della posizione fiscale della partita Iva (individuale o societaria).

Analisi

Sulla singola D.I. + **riverifica periodica in base ad elementi sopravvenuti**

Invalidazione

Viene **comunicata via PEC** all'esportatore abituale (con indicazione motivazioni e Ufficio cui rivolgersi per eventuali riabilitazioni che però non cambiano esito della d.i. invalidata) e al fornitore indicato nella DI

Scarto FE con D.I. invalidata

112

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Dichiarazioni d'intento e plafond - Provv. AdE 28/10/2021

NUOVE MISURE ANTIFRODE/COMPILAZIONE FE

COMPILAZIONE DELLA FE

→ obbligo formato XML della **fatturazione ordinaria**

Specifiche
obbligatorie dal
1/1/2022

→ natura **N3.5** (non imponibili ex articolo 8/c)

→ **Indicazione** riferimenti della dichiarazione d'intento nel blocco <AltriDatiGestionali> (2.2.1.6) come segue:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "**INTENTO**";
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo **progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/"** (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Specifiche v.1.7
Data formato XML: YYYY-MM-DD

113

Fatture in valuta estera

Novità dal
2013

Conversione operazioni in valuta estera

Abrogazione art. 43, co.3, D.L. 331/93
Riformulazione art. 13, co.4, DPR 633/72

*"Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il **cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura**. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea".*

C.M. 12/E/2013
cap. 4 § 1

→

*"la norma (ndr art. 13, co.4,) prevede, diversamente dalla precedente formulazione, che **laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell'operazione** (informazione che andrebbe indicata in fattura), il **tasso di cambio** debba essere individuato con riferimento al **giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell'operazione medesima**".*

114

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Fatture in valuta estera

FATTURE IN VALUTA ESTERA – COSA DICE LA NORMA

Art. 21, co.3, u.p., d.P.R. 633/72 (modificato dalla L. 228/2012)

“... Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, ai fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.”

N.B. eliminato richiamo alla possibilità di indicare gli importi in qualunque valuta purché l'imposta indicata in euro

C.M. 12/E/2013, cap 4. § 6.3

Fatture in lingua straniera e valuta estera

Viene precisato che, per effetto delle modifiche apportate alla norma (art. 21, co.3, ultimo periodo), nelle fatture emesse in lingua straniera (tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'A.F.):

- gli importi (si tratta dell'imponibile considerato che comunque l'iva doveva essere indicata in euro) **non possono più essere espressi in qualsiasi valuta** e che, pertanto,
- anche per le predette fatture vale la regola generale (art. 21, co. 2, lett. l) “che dispone l'indicazione dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Osservazioni: L'affermazione lascia piuttosto perplessi poiché non trova riscontro nel pur riformulato **articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE** ove si legge che “gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta purché l'importo dell'iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro...”.

115

Fatture in valuta estera

FATTURE IN VALUTA ESTERA e FATTURA ELETTRONICA

Risposta AdE videoconferenza CNDCEC 15/1/2019 e documento ricerca CNDCEC-FNC 5/4/2019

Durante l'incontro del 15 gennaio 2019 (risposta 1.11) l'AdE avrebbe – nei fatti - escluso la possibilità di emettere fatture elettroniche solo in valuta estera .

Come si può osservare nel § 3.9 del nuovo documento del CNDCEC viene tuttavia illustrata una soluzione (parzialmente integrata rispetto a quella diffusa lo scorso 15 gennaio) che potremmo così riassumere:

- 1) se nel **campo <Divisa>** si usa una valuta diversa dall'Euro (es. USD), tale valuta vale solo ai fini dell'interpretazione del **TOTALE FATTURA** (ImportoTotaleDocumento);
- 2) le **single righe di dettaglio**, così come i “**dati di riepilogo**” (imponibile 2.2.2.5 e Iva 2.2.2.6) per trattamento si interpretano, invece, **sempre e solo in EURO**
- 3) **l'eventuale indicazione anche in valuta estera va gestita attraverso il blocco «codiceArticolo» o gli “Altri dati gestionali”** (che non influenzano i suddetti “dati di riepilogo”); in altro campo testuale (ad esempio causale) può essere indicato il cambio usato per la conversione.

Conferma
Faq AdE 64
del
19/7/2019

116

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Fatture in valuta estera

FATTURE IN VALUTA ESTERA e FATTURA ELETTRONICA POSSIBILI APPROCCI (IN ATTESA DI AUSPICATE MODIFICHE)



Operazioni soggette ad Iva	<ul style="list-style-type: none">• Rispettare necessariamente le indicazioni di cui sopra (fattura con indicazione importi in doppia valuta)
Operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva	<ul style="list-style-type: none">• Rispettare le indicazioni di cui sopra (fattura con indicazione importi in doppia valuta) oppure <ul style="list-style-type: none">• Emettere fattura analogica (a condizione che il cliente non sia residente/stabilito) anche esclusivamente in valuta estera da inserire nell'esterometro salvo l'ipotesi in cui l'operazione non risulti già documentata da una bolletta di esportazione emessa (si tratta, ad esempio, delle fatture per cessioni intra o servizi generali internazionali resi ad operatore non residente).

117

VERSO LE PRECOMPILATE

Art. 4 D.Lgs 127/2015
Prov. AdE 99922 del 28/2/2020
Prov. AdE 183944 del 9/7/2021

118

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

«SEMPLIFICAZIONI» AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Art. 4 d.Lgs 127/2015 (testo in vigore post DL 41/2021)

Precompilate

1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) liquidazione periodica dell'IVA;

1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

Registri

2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, **convalidano**, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero **integrano** nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.** ...

119

Evoluzione XML dal 01/10/2020 (Prov. 99922/2020)

TIPO DOCUMENTO

12 novità

In vigore

dal 4/5/2020
1/10/2020

Obbligo

dal 1/10/2020
1/1/2021

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD02	acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	nota di credito	FE/Esterometro
TD05	nota di debito	FE/Esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	fattura semplificata	FES
TD08	nota di credito semplificata	FES
TD09	nota di debito semplificata	FES
TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)	Esterometro
TD16 (*)	integrazione fattura reverse charge interno	FE
TD17 (*)	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18 (*)	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19 (*)	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D PR 633/72	FE
TD20 (**)	autofattura per regolarizzazione e integraz.fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)	FE
TD21 (*)	autofattura per spiafonamento	FE
TD22 (*)	estrazione beni da Deposito IVA	FE
TD23 (*)	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24 (*)	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	FE
TD25 (*)	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	FE
TD26 (*)	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)	FE
TD27 (*)	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

TD04 vale anche per variazione nuovi TD24,TD25,TD26 e TD27 (no per TD16...TD19)

(*) Novità
(**) Novità parziale

+ TD28 per acq. FA Iva da SM dal 1/10/2022

120

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Evoluzione XML dal 01/10/2020 (Prov. 99922/2020)

NATURA

Novità →

DAL 1/10/2020

Suddivisione N2: N2.1 (equivalente a non territoriali 21 co.6-bis VE34); N2.2 (FCI)

Maggiore dettaglio N3 (permetterà di suddividere VE30, VE31 e VE32 DAI)

Maggiore dettaglio N6 (permetterà di suddividere VE35 DAI)

Dal 01/01/2021 non più accettati N2, N3 e N6 «padre»

<Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3	non imponibili
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettro)

«N3.4» ... «N3.6» e «N4» anche per RC TD17...TD20

Equivalente «N6.1 ... N6.8» anche per RC TD16

121

Evoluzione XML dal 01/10/2020 (Prov. 99922/2020)

NATURA E PROIEZIONE VE DAI

N5 ???

- Margine in sez.1 se imp. e Iva; VE30 se exp
- Differenza in VE32

N.3.1. Compresa triangolare nazionale art. 8/a

N.3.2. Compresa triangolare nazione art. 58 DL 331 (chiarimento guida AdE 23/11/2020)

Compresa triangolare comunitaria semplificata

N.3.4. Cessioni n.i. art. 71 Città del Vaticano
Operazioni n.i. art. 72
Operazioni n.i. art. 8-bis
Servizi n.i. art. 9

Sez. 4 - Altre operazioni																			
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond																			
VE30	,00																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Esportazioni</td> <td style="width: 50%;">Cessioni intracomunitarie</td> </tr> <tr> <td>1 N3.1 ,00</td> <td>3 N3.2 ,00</td> </tr> <tr> <td>4 Cessioni verso San Marino</td> <td>5 Operazioni assimilate</td> </tr> <tr> <td>N3.3 ,00</td> <td>N3.4 ,00</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento</td> <td style="width: 50%;">Operazioni non imponibili</td> </tr> <tr> <td>VE31 N3.5 ,00</td> <td>VE32 N3.6 ,00</td> </tr> <tr> <td>VE33 Operazioni esenti (art. 10)</td> <td>N4 ,00</td> </tr> <tr> <td>VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies</td> <td>N2.1 ,00</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Esportazioni</td> <td style="width: 50%;">Cessioni intracomunitarie</td> </tr> <tr> <td>1 N3.1 ,00</td> <td>3 N3.2 ,00</td> </tr> <tr> <td>4 Cessioni verso San Marino</td> <td>5 Operazioni assimilate</td> </tr> <tr> <td>N3.3 ,00</td> <td>N3.4 ,00</td> </tr> </table>	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	1 N3.1 ,00	3 N3.2 ,00	4 Cessioni verso San Marino	5 Operazioni assimilate	N3.3 ,00	N3.4 ,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento</td> <td style="width: 50%;">Operazioni non imponibili</td> </tr> <tr> <td>VE31 N3.5 ,00</td> <td>VE32 N3.6 ,00</td> </tr> <tr> <td>VE33 Operazioni esenti (art. 10)</td> <td>N4 ,00</td> </tr> <tr> <td>VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies</td> <td>N2.1 ,00</td> </tr> </table>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	Operazioni non imponibili	VE31 N3.5 ,00	VE32 N3.6 ,00	VE33 Operazioni esenti (art. 10)	N4 ,00	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	N2.1 ,00
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Esportazioni</td> <td style="width: 50%;">Cessioni intracomunitarie</td> </tr> <tr> <td>1 N3.1 ,00</td> <td>3 N3.2 ,00</td> </tr> <tr> <td>4 Cessioni verso San Marino</td> <td>5 Operazioni assimilate</td> </tr> <tr> <td>N3.3 ,00</td> <td>N3.4 ,00</td> </tr> </table>	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	1 N3.1 ,00	3 N3.2 ,00	4 Cessioni verso San Marino	5 Operazioni assimilate	N3.3 ,00	N3.4 ,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento</td> <td style="width: 50%;">Operazioni non imponibili</td> </tr> <tr> <td>VE31 N3.5 ,00</td> <td>VE32 N3.6 ,00</td> </tr> <tr> <td>VE33 Operazioni esenti (art. 10)</td> <td>N4 ,00</td> </tr> <tr> <td>VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies</td> <td>N2.1 ,00</td> </tr> </table>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	Operazioni non imponibili	VE31 N3.5 ,00	VE32 N3.6 ,00	VE33 Operazioni esenti (art. 10)	N4 ,00	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	N2.1 ,00		
Esportazioni	Cessioni intracomunitarie																		
1 N3.1 ,00	3 N3.2 ,00																		
4 Cessioni verso San Marino	5 Operazioni assimilate																		
N3.3 ,00	N3.4 ,00																		
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	Operazioni non imponibili																		
VE31 N3.5 ,00	VE32 N3.6 ,00																		
VE33 Operazioni esenti (art. 10)	N4 ,00																		
VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	N2.1 ,00																		
Operazioni con applicazione del reverse charge																			
VE35	,00																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cessioni di rottami e altri materiali di recupero</td> <td style="width: 50%;">Cessioni di oro e argento puro</td> </tr> <tr> <td>2 N6.1 ,00</td> <td>3 N6.2 ,00</td> </tr> <tr> <td>4 Subappalto nel settore edile</td> <td>5 Cessioni di fabbricati</td> </tr> <tr> <td>N6.3 ,00</td> <td>N6.4 ,00</td> </tr> <tr> <td>6 Cessioni di telefoni cellulari</td> <td>7 Cessioni di prodotti elettronici</td> </tr> <tr> <td>N6.5 ,00</td> <td>N6.6 ,00</td> </tr> <tr> <td>8 Prestazioni comparto edile e settori connessi</td> <td>9 Operazioni settore energetico</td> </tr> <tr> <td>N6.7 ,00</td> <td>N6.8 ,00</td> </tr> </table>		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2 N6.1 ,00	3 N6.2 ,00	4 Subappalto nel settore edile	5 Cessioni di fabbricati	N6.3 ,00	N6.4 ,00	6 Cessioni di telefoni cellulari	7 Cessioni di prodotti elettronici	N6.5 ,00	N6.6 ,00	8 Prestazioni comparto edile e settori connessi	9 Operazioni settore energetico	N6.7 ,00	N6.8 ,00		
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro																		
2 N6.1 ,00	3 N6.2 ,00																		
4 Subappalto nel settore edile	5 Cessioni di fabbricati																		
N6.3 ,00	N6.4 ,00																		
6 Cessioni di telefoni cellulari	7 Cessioni di prodotti elettronici																		
N6.5 ,00	N6.6 ,00																		
8 Prestazioni comparto edile e settori connessi	9 Operazioni settore energetico																		
N6.7 ,00	N6.8 ,00																		
VE36	,00																		
Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati																			
VE37	,00																		
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012																			
VE38	,00																		
Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter																			
VE39 (meno)	,00																		
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019																			
VE40 (meno)	,00																		
Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni																			
VE40	,00																		
Imponibile TD26																			
Sez. 5 - Volume d'affari	,00																		
VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00																		

122

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Evoluzione XML dal 01/10/2020 (Prov. 99922/2020)

Guida AdE 23/11/2020

NATURA – PRECISAZIONI

N2.1 – Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72
Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72 e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, del medesimo decreto IVA. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA. Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura "Inversione contabile" nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

N.B. Nella versione 1.3 della Guida rilasciata il 18/12/2020 è stato meglio precisato che per le operazioni in questione «dovrà essere inserita la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1 <tipo dato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>».

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi
In tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio "Forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del DPR n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo tale codice sostituisce il codice N2 di cui alla FAQ n. 15 del 27 novembre 2018.

N6.9 - inversione contabile - altri casi
Il codice N6.9 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell'inversione contabile. Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.

Obbligo usare codice figlio

VE34
DAI

FE

NO
DAI

123

Evoluzione XML dal 01/10/2020 (Prov. 99922/2020)

NATURA – PRECISAZIONI OPERAZIONI ATTIVE

Depositi fiscali Iva art. 50-bis D.L. 331/93

- Prelievo per cessioni all'exp (art. 50-bis co.4/g) N3.1 (VE30 c.2)
- Prelievo per cessioni intra (art. 50-bis co.4/f) N3.2 (VE30 c.3)
- Cessioni beni introdotti nel deposito (art. 50-bis co.4/c) N3.6 (VE32)
- Cessioni beni nel deposito (art. 50-bis co.4/e) N3.6 (VE32)
- Prestazioni nei deposito (art. 50-bis co.4/h) N3.6 (VE32)
- Trasferimento da deposito ad altro deposito (art. 50-bis co.4/i) N3.6 (VE32)

Altre «non imponibili»

- Cessioni beni in transito o in luoghi vigilanza doganale (art. 7-bis e 21 co.6) N3.6 (VE32)
- Cessioni a viaggiatori extra UE n.i. art. 38-quater co.1 N3.6 (VE32)
- Cessioni intra prodotti agricoli Tabella A-parte 1^ (art. 51 DL 331) N3.2 (VE30 c.3)

124

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Evoluzione XML dal 01/10/2020 (Prov. 99922/2020)

NATURA, TIPO DOCUMENTO E PROIEZIONE VJ DAI

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE		IMPOSTA		
		1	2	3	4	
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	TD28 (imp.) TD19 (imp.)		(Iva)		
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	TD22 (imp.)		(Iva)		
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	TD17 e TD19 (imp.)		(Iva)		VJ2 Esclusi casi estrazione con pagamento F24 Elide dal 1/4/2017 (TD23)
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)					
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)					
TD16	VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	N6.1 (imp.)		(Iva)		
TD16	VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	N6.2 (imp.)		(Iva)		VJ6 Compresi, dal 2015, pallet recuperati
	VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)					
	VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	TD18 (imp.)		(Iva)		
	VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)					
	VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)					VJ15 Microprocessori, nonché, dal 2/5/2016, console, tablet e laptop
TD16	VJ12 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	N6.3 (imp.)		(Iva)		
TD16	VJ13 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	N6.4 (imp.)		(Iva)		
TD16	VJ14 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	N6.5 (imp.)		(Iva)		VJ16 Nuove casistiche, dal 2015, pulizia, demolizioni, impianti e completamento edifici
TD16	VJ15 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	N6.6 (imp.)		(Iva)		
TD16	VJ16 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	N6.7 (imp.)		(Iva)		
TD16	VJ17 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	N6.8 (imp.)		(Iva)		VJ17 Nuove casistiche (dal 2015) settore energetico
	VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter					
	VJ19 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)					

VJ18 Acquisti (dal 2015) in **split payment** per dichiarazione enti con partita Iva + estensione dal 1/7/2017 altre società elenchi 17-ter

125

Evoluzione XML dal 01/10/2020 (Prov. 99922/2020)

NATURA – PRECISAZIONI ACQUISTI RC DAL 1/1/2021

QUALE NATURA PER GLI ACQUISTI DA NR IMPONIBILI?

→ **Nessuna:** indico imponibile, aliquota e imposta (Tipo documento TD17, TD18, TD19)

NOVITA' **Nuove specifiche 1.7.1 (dal 1/10/2022)** Nel caso in cui, invece, l'elemento TipoDocumento assume il valore **TD16**, è possibile indicare sia la natura delle operazioni, sia un valore diverso da zero per l'elemento **AliquotaIVA**.

ESEMPI SU ACQUISTI IN RC CHE NON COMPAGNANO IN VJ

- Acquisto servizi non imponibili art. 9 da NR (tipo documento TD17)**
 - Natura ~~3-6~~ 3.4 → VF18/1 (Iva2022)
- Acquisto intra di beni non imponibili (tipo documento TD18)**
 - Natura 3.5 per acquisti con plafond (N.B. non ha molto senso) → VF17 (Iva2022)
 - Natura 3.6 per acquisti con introduzione deposito Iva art. 50-bis → VF18/1 (Iva2022)
 - Natura ~~3-6~~ 3.4 per acquisti n.i. art. 40 co.2 DL 331 (IT promotore) → VF18/1 (Iva2022)
- Acquisto interno da NR (tipo documento TD19)**
 - Natura 3.6 per acquisti con introduzione deposito Iva art. 50-bis → VF18/1 (Iva2022)
- Acquisti esenti**
 - Natura N4 (con TD18 per acquisti intra beni, TD19 da extra UE ...) → VF18/2 (Iva2022)

126

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Prov. AdE n. 183994 del 8/7/2021

Adempimento	Bozze AdE	Destinatari (teorici)
Bozze registri Iva (vendite e acquisti) <i>(a partire da operazioni effettuate dal 1/7/2021)</i>	Aggiornamento costante con informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento <i>(I dati del 3° trimestre 2021 sono consultabili dal 13/9/2021)</i>	Per l'anno 2021 e 2022 esclusivamente per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale ex art. 7 DPR 542/99
Bozze Li.Pe. (+ bozza F24) <i>(a partire da operazioni effettuate dal 1/7/2021)</i>	Dal 6° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento N.B. solo per i contribuenti che convalidano (con eventuale integrazione/modifica) nei termini di cui sopra le bozze dei registri del trimestre	Come sopra <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">16 gg in meno di operatività ⚠</div>
Bozze DAI <i>(a partire da operazioni IVA 2022 – Mod. Iva 2023)</i>	Dal 10 febbraio anno successivo a quello di riferimento N.B. Solo per i contribuenti che convalidano (con eventuale integrazione/modifica) i registri dell'anno intero	Come sopra

127

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

SOGGETTI ESCLUSI PER IL 2021 E 2022

Prov. AdE n. 183994 del 8/7/2021

- Soggetti con liquidazione mensile
- Regimi speciali Iva (regime margine, agricoltura, editoria, monofasico, ecc)
- Contabilità Iva separata
- Liquidazione Iva di gruppo
- Gruppo Iva
- Fallimento o liquidazione coatta amministrativa
- Soggetti ex articolo 17-ter in split payment
- Commercianti con ventilazione corrispettivi
- Distributori automatici
- Corrispettivi cessioni benzina e gasolio autotrazione
- Soggetti che erogano prestazioni sanitarie

128

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

NO ESONERO REGISTRI ANCHE SE TRIMESTRALI

→ **Imprese minori con opzione articolo 18 comma 5 dPR 600/73**

Motivazioni del Provvedimento 8/7/2021 che conferma dettato norma primaria

Le bozze comunque si vedono

1^ SELEZIONE PER BOZZE REGISTRI DA LUGLIO 2021

→ Sulla base delle informazioni in possesso AdE al 30/6/2021
+
→ Soggetti che nel corso del periodo sperimentale segnalano possesso requisiti (punto 3 provvedimento) attraverso funzione su portale F&C

SOGGETTI CHE ENTRANO DAL 2022

→ Trimestrali che adottano cash accounting art. 32-bis

129

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

PROFILO SOGGETTIVO

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/iva/PrecompilataIvaWeb/profiloSoggettoIva

Ti trovi in: Home / Profilo soggetto IVA

Profilo soggetto IVA

DATI ANAGRAFICI

Denominazione: [REDACTED]
Nome: [REDACTED]
Cognome: [REDACTED]
Codice fiscale: [REDACTED]

SITUAZIONE SOGGETTO IVA - DATA DI AGGIORNAMENTO

In base ai dati presenti in Anagrafe tributaria rientri nella platea dei soggetti abilitati alla consultazione, modifica e memorizzazione dei registri iva. Se nel frattempo tale situazione è cambiata, aggiorna la tua posizione. [Informativa](#)

Soggetto che rientra nella platea → **ATTIVA/INIBISCE VISUALIZZAZIONE BOZZE REGISTRI**

Soggetto che presenta cause di esclusione dalla platea

DETRABILITA' SOGGETTIVA - DATA DI AGGIORNAMENTO

Viene proposta una percentuale di detrazione, riferita all'imposta delle fatture di acquisto annotate e inerenti, pari al 100 per cento. Per gli operatori IVA che hanno applicato il pro-rata (art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972) è invece proposta la percentuale indicata nel campo VF34 della dichiarazione IVA dell'anno precedente oppure del secondo anno precedente. Il contribuente può modificare tale dato se non corrisponde alla percentuale effettiva.

Detraibilità soggettiva: 100 % → **LIMITAZIONI DA PRORATA**

Salva

130

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

ESONERO CONTRIBUENTE TENUTA REGISTRI

- salvo esclusioni, **vale solo se convalidati** (l'obbligo rimane per i trimestri precedenti o successivi non convalidati)
- Se convalidati l'AdE li conserva fino al 31/12 del 15° anno successivo a quello di riferimento

BOZZE LI.PE.

- se i registri (vendite + acquisti) vengono convalidati (previa eventuale modifica/integrazione) **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (§ 6.3 e § 5.1)**
- Per 3° trimestre 2021 (il primo della sperimentazione) visualizzazioni e convalide sono possibili a partire dal 13/09/2021

131

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

REGISTRO VENDITE ADE (ALLEGATO A PROVV.)

1) Registro delle fatture emesse - Mese di ----

Nel registro delle fatture emesse relative a ciascun mese vengono inserite le fatture con data dell'operazione ricadente nel mese e inviate al SDI con data di consegna o di impossibilità di recapito compresa tra il 1° giorno del mese a cui si riferisce il registro e l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.. Nel registro le fatture sono ordinate in base alla data dell'operazione.

Co.1102
LdB 2021

I soggetti con opzione per la liquidazione Iva trimestrale (art.7 dPR 542/99) possono annotare le fatture art.23 entro la fine del mese successivo al trimestre e con riferimento al mese di effettuazione (N.B. Per i mensili – non a caso esclusi – valgono invece termini articolo 23)

Ti trovi in: [Home](#) / [Visualizza, integra e convalida registri](#) / [Registro vendite Agosto 2021](#)

Registro delle vendite del mese di Agosto 2021

+ Inserisci nuovo documento

Stato	Progressivo registro	Data operazione	Data registrazione	Tipo documento	Numero documento	Codice fiscale	Identificativo fiscale	Importo totale del documento	Azioni
	1	07/08/2021	10/08/2021	Parcella	23/FE	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	380,64 €	Azioni
	2	31/08/2021	03/09/2021	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	2/RC	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	69,99 €	Azioni

132

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

REGISTRO ACQUISTI ADE (ALLEGATO A PROVV.)

2) Registro degli acquisti - Mese di ----

Nel registro degli acquisti relativi a ciascun mese vengono inserite le fatture ricevute nel mese con data dell'operazione ricadente nel mese, le fatture ricevute nel mese con data dell'operazione ricadente nei mesi precedenti tranne quelle annotate nei registri dei mesi precedenti e le fatture ricevute entro e l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, con data dell'operazione ricadente nel mese. Nel registro le fatture sono ordinate in base alla data di ricezione o presa visione.

Registro degli acquisti del mese di **Agosto 2021**

E come si comporta AdE con fatture di fine anno (dic. 2021) recapitate a.s. (gen.2022)? No retroimputazione in coerenza deroga dPR 100/98

Stato	Progressivo registro	Data ricezione	Data registrazione	Data operazione	Tipo documento	Numero documento	Codice fiscale	Identificativo fiscale	Importo totale del documento	Azioni
	1	03/08/2021	03/08/2021	02/08/2021	Fattura	2564	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	60,17 €	Azioni
	2	06/08/2021	06/08/2021	03/08/2021	Fattura	W97 00000181	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	23,31 €	Azioni
	3	09/08/2021	10/08/2021	08/08/2021	Fattura	2021/FE13962/843	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	47,40 €	Azioni
	4	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	Fattura	IT21 AELU1 6810985	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	76,97 €	Azioni
	5	30/08/2021	30/08/2021	29/08/2021	Fattura	79/V102	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	55,70 €	Azioni
	6	02/09/2021	03/09/2021	31/08/2021	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	2/RC	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	69,99 €	Azioni

133

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

GESTIONE INDETRAIBILITÀ OGGETTIVA (1/2)

Si ricorda che le precompilate saranno «sperimentali» e in bozza e quindi toccherà al contribuente - se le vorrà usare - aggiustare i dati



Iva acquisti cessionario; il fisco considererà sempre detraibile le FE ricevute (Telefisco 2020 + conferma Allegato A Provv. del 9/7/2021)

- **Ulteriori informazioni per la liquidazione periodica e la dichiarazione annuale**
 - Tipo documento (fattura, nota di credito, ecc.)
 - Numero documento
 - Importo totale documento
Somma dei valori: imponibile con relativa imposta e importo (in caso di inapplicabilità dell'iva).
 - Data di ricezione o presa visione
 - Percentuale di detrazione (da applicare con riferimento all'imposta relativa all'acquisto di specifici beni/servizi)
Tale informazione non è presente nelle fonti utilizzate dall'Agenzia delle entrate, pertanto nelle bozze dei registri IVA viene proposta una percentuale pari al 100 per cento. Se la percentuale di detrazione è inferiore la stessa deve essere modificata in fase di integrazione della bozza.
 - Esigibilità iva
 - Data di esigibilità dell'IVA
Tale informazione non è presente nelle fonti utilizzate dall'Agenzia delle entrate, pertanto, come data di esigibilità, viene indicata la data dell'operazione
 - Categoria del bene o servizio (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita o altro)
Tale informazione non è presente nelle fonti utilizzate dall'Agenzia delle entrate, pertanto la stessa deve essere indicata in fase di integrazione della bozza.

134

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

GESTIONE INDETRAIBILITÀ OGGETTIVA (1/2)

Titolo in: [Home](#) / [Visualizza stampa e convalida registri](#) / [Registri acquisti Luglio 2021](#) / [Ulteriori dati registro degli acquisti](#)

Ulteriori dati fattura N° 2577 del 27-07-2021

Percentuali di detraibilità per aliquota

Aliquota al 22% con imponibile 32,76 €

Percentuale Detraibilità: 40%

Valida percentuale detraibilità

Esempio acquisto carburante autovettura (detr. Iva 40% da inserire manualmente)

Selezionare casella a discesa per inserire % detrazione (diversa da pro rata) ove necessario

Aggiornabile entro fine mese successivo trimestre

Suddivisione manuale

Aggiornabile entro il 10/2/AS

Documenti Iva precompilati

Agenzia delle Entrate - via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva 00303191001

Ipotetica collocazione nel riparto statistico di cui al quadro VF della D.A.I.

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):

VF27	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
	,00	,00	,00	,00

135

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

BOLLETTE DOGANALI

→ l'AdE si limita a segnalare la presenza ai fini della modifica/integrazione bozze a cura contribuente

§ 4.2 Provv. AdE 8/7/2021

Segnalazione

Elenchi e scarichi

- Elenco bollette doganali
- Elenco fatture con annotazione rinviata
- Elenco fatture non inerenti all'attività IVA

Inserisci nuovo documento

Stato	Progressivo registro	Data ricezione	Data registrazione	Data operazione	Tipo documento	Numero documento	Codice fiscale	Identificativo fiscale	Importo totale del documento
	1	02/07/2021	03/07/2021	01/07/2021	Fattura	248/2021	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	49,00 €

FAQ 10/9/2021 PORTALE ASSISTENZA F&C

Mi è stata segnalata la presenza di bollette doganali, come posso annotare tali bollette nelle bozze dei registri acquisti precompilati?

L'elaborazione delle bozze dei registri IVA non prevede attualmente che possano essere adoperati in maniera automatica i dati delle bollette doganali. Poiché tali documenti vanno annotati nei registri degli acquisti, per consentire al soggetto cessionario di poter detrarre l'imposta relativa e di poter convalidare i registri, per agevolare tale annotazione l'Agenzia mette a disposizione alcune informazioni identificative delle bollette doganali che risultano ricevute (con esclusione dei dati riferiti all'importo/imponibile e all'imposta). L'operatore potrà quindi integrare le bozze dei registri degli acquisti con i dati delle bollette doganali attraverso la specifica finalità prevista dall'applicativo.

136

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

CRITICITÀ VS «SOLUZIONI»

- ➔ Iva acquisti cessionario; il fisco considera sempre detraibile 100% le FE ricevute (Telefisco 2020; conferma allegato A Provv. 8/7/2021) ➔ **Variatione manuale Utente casi indetraibilità**
- ➔ Ripartizione Statistica acquisti VF27 ➔ **Gestione manuale Utente**
- ➔ **Calcolo pro-rata DAI (VF34):** FE «N4» non distingue fra operazioni attive che danno diritto e operazioni che non danno diritto alla detrazione ➔ calcolo automatico impossibile ➔ sarà sicuramente compito del contribuente
- ➔ Fatture **acquisto analogiche minimi/forfettari (VF17)** ➔ **Possibile inserimento manuale fatture; idem per bollette import (FAQ F&C 10/09/2021)**
- ➔ Fatture non detratte nel mese di arrivo (es. giugno 2021) ➔

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori

Fattura cartacea o transfrontaliera Fattura SDI

[Inserisci nuovo documento](#)

137

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

CRITICITÀ CORRISPETTIVI

- ➔ AdE non ha i **corrispettivi soggetti esonerati RT** (DM 10/5/2019), né (se il contribuente non li comunica con procedura fuori servizio) quelli annotati nel registro di emergenza in caso di guasto RT
- ➔ Corrispettivi con **ventilazione, carburanti motori e distributori automatici** ➔ **Precompilate inibite 2021-2022**
- ➔ Criticità RT versione tipo dati 6.0 ➔ **Avvertenza prime Li.Pe.**

Comunicazione liquidazione periodica IVA - III trimestre

^ Messaggi

Se hai trasmesso i dati dei corrispettivi con il tracciato versione 6.0, verifica la congruenza degli importi indicati nei campi (VP2) "Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)" e (VP4) "IVA esigibile", perché l'ammontare dei corrispettivi riportati in tali campi potrebbe contenere corrispettivi non riscossi o corrispettivi il cui importo è stato comunicato anche tramite fattura elettronica duplicando, quindi, gli importi a debito.

138

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

CRITICITÀ CORRISPETTIVI RISOLTE V.7

Allegato tecnico “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0
al Provv. N.82017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provv. n. 99297/2019, n. 1432217 /2019 e n. 248558/2020

“il registratore telematico memorizza l'importo complessivo dell'ammontare totale imponibile da assoggettare a Iva, al lordo dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei seguenti valori:

- resi;
- annulli;
- corrispettivi non riscossi in caso di cessione di beni in sospeso non consegnati;
- corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di servizi;
- corrispettivi non riscossi per i quali, al documento commerciale è collegata una fattura;
- corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo Rt;
- corrispettivi non riscossi in caso di «Distinta contabile riepilogativa Ssn», da indicare solo per i Rt configurati per il Sistema Tessera sanitaria.”

Versione 7.0 **utilizzabile dal 1/3/2020; Obbligo dal 1/7/2020** →
proroga al 1/1/2021 → proroga al 1/4/2021 → proroga al 1/10/2021
(Prov. 30/3/2021) → **proroga dal 1/1/2022 (Prov. 7/9/2021)**


Scarto corrispettivi con versioni precedenti
(Nota sito AdE 12/1/2022) 

139

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

ALTRE CRITICITÀ

Si ricorda che le precompilate sono «sperimentali» e in bozza e quindi tocca al contribuente - se le vorrà usare - aggiustare i dati



140

NOVITA' FISCALI ESTATE-AUTUNNO 2022

WEBINAR 16/11/2022

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione e diffusione vietata

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

ALTRE CRITICITÀ

- La FE è in grado di intercettare le fatture con **Iva di cassa** (esigibilità «D») ma non anche incassi/pagamenti; E acquisti ? → Introdotta dal 2022 possibilità di modificare/cancellare data incasso/pagamento presunto uguale data effettuazione FE
- idem per fatture attive in **split payment** (esigibilità «S») **ma esigibilità per cessionario/committente?** → Precompilate inibite 2021-2022 per soggetti 17-ter
- **Autoconsumo Bene Ammortizzabile**: TD26 (cessione BA) o TD27 (autoconsumo)? → a giudizio di chi scrive TD26 e C/C con CF (per dare prevalenza a calcolo VA)
- **Settore sanitario**: divieto FE (ed esterometro) a tutto il 2021 RT e rinvio al 1/1/2022 RT; **obblighi comunicazioni STS** → Precompilate inibite 2021-2022

Proroga a tutto 2022 divieto FE e rinvio al 1/1/2023 RT (art. 5 co.12-ter e co.12-bis D.L. 146/2021)

141

Le «precompilate» sperimentali dal 1/7/2021

ALTRE CRITICITÀ

- Splafonamento TD21 con versamento Iva tramite F24; come fa l'AdE a togliere l'Iva dal r.vendite? → Tocca all'utente (Faq F&C 10/9/2021) ... salvo indicare «F24» in apposito campo (novità 1/10/2022)
- Nota addebito per rivalsa Iva da accertamento (art. 60/co.7) già versata; come fa l'AdE a togliere l'Iva dal registro vendite? → Tocca all'utente (Faq F&C 10/9/2021)
- Estrazione da depositi Iva in anno successivo: come evitare duplicazione acquisti? → Tocca all'utente (Faq F&C 10/9/2021) ... salvo indicare «F24» in apposito campo (novità 1/10/2022)
- Gestione acquisti da San Marino con addebito dell'Iva ? → Caricamento manuale, salvo FE SM da 1/10/2021; TD28 cessionario dal 1/10/2022 se fornitore esonerato FE

142